

Area Prima n. 2 Del 05.02.2020		
-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--

COMUNE DI CAPACI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
 Originale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 22 del Reg.	OGGETTO	Riconoscimento debiti fuori bilancio per vari provvedimenti del Tar Sicilia - Liquidazione spese di giudizio all'Avv. Impiduglia
Data 21.05.2020		
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____		NOTE
Missione	Programma	
Titolo	Macroaggregato	
Capitolo		
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria		

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di Maggio alle ore 10,00, nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1) Componente Giambona Rosario	X		9) Componente Di Lorenzo Sara	X	
2) Componente Tarallo Roberto	X		10) Componente Longo Donata		X
3) Componente Giambona Maria	X		11) Componente Salvino Valentina	X	
4) Componente Baiamonte Giusto	X		12) Componente Vassallo Beatrice	X	
5) Componente Guercio Letizia Rita	X		13) Componente Di Maggio Vincenzo	X	
6) Componente Fricano Francesco	X		14) Componente Giambona Vincenza	X	
7) Componente Puccio Salvatore	X		15) Componente Raveduto Francesco	X	
8) Componente Riccobono Giusy	X		16) Componente Vassallo Erasmo	X	

Presiede Il Presidente Arch. Rosario Giambona

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Sono presenti senza diritto di voto: Sindaco Pietro Puccio, Ass. Billante, Ass. Di Maggio e Ass.Sollami.

Il responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: " **Riconoscimento debito fuori bilancio per vari provvedimenti del TAR Sicilia - liquidazione spese di giudizio all'avv. Impiduglia** "

Premesso quanto segue:

Che con vari provvedimenti (Sentenze nn. 2456/2016, 65/2017, 137/2017, 964/2017, 1558/2017 e 1645/2017 ; e Ordinanze nn. 441/16, 442/16, 443/16, 444/16, 447/16, 1398/2016, 65/2017, e 66/2017), il TAR Sicilia, in base a ricorso presentato da vari genitori di disabili alunni degli istituti scolastici del territorio per la mancata erogazione, da parte di questo Ente, dei servizi di assistenza igienico personale e/o di assistenza all'autonomia e alla comunicazione negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, ha condannato questo Ente al pagamento delle spese di giudizio, pari ad euro 6.600,00 oltre accessori di legge (per complessivi euro 9.386,68);

Che in tutti i suddetti provvedimenti, il TAR ha specificato la distrazione delle spese di giudizio in favore del procuratore costituito, avv. G. Impiduglia;

Che il suddetto avv. Impiduglia, con propria nota del 24/6/2019, ha invitato questo Ente al pagamento delle suddette somme;

Considerato che occorre liquidare le somme dovute all'Avv. G. Impiduglia;

Che pertanto è necessario procedere al relativo riconoscimento del debito fuori bilancio;

Viste le vigenti disposizioni di legge;

Preso atto della deliberazione di C.C. n. 58 del 4 settembre 2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019/21;

Preso atto dell'art. 194 c. 1 lett. a) del D. Lgs n. 267/2000 che prevede la possibilità di procedere con deliberazione consiliare di cui all'art. 193 c. 2 del medesimo decreto legislativo, al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;

Preso atto del vigente O.R.EE.LL.

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui devono intendersi integralmente riportate:

1. **Riconoscere** la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa;
2. **Dare Atto** che il predetto debito cui si riconosce la legittimità rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 194 c. 1 lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000;
3. **Dare mandato** al Responsabile della Prima Area di procedere all'impegno della spesa di € 9.386,68, comprensiva di IVA e CPA al 4% sul cod. 1.3.1.10 cap. 10588 del bilancio 2020.

Capaci li, 05/2/2020

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Francesco Romano)



Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

in ordine alla regolarità tecnica.
Capaci li,


Il Responsabile Area I
(Francesco Paolo Di Maggio)

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Capaci li,


Il Responsabile Area II
(Francesco Paolo Di Maggio)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali di cui all'allegato verbale

Con la seguente votazioneespressa per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione e con la seguente separata votazione.....

Di dare all'atto immediata eseguibilità

VIII° P U N T O O.D.G.

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER VARI PROVVEDIMENTI DEL TAR
SICILIA, LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO DELL'AVVOCATO IMPIDUGLIA

PRESIDENTE: Allora passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno: riconoscimento debiti fuori bilancio per vari provvedimenti del TAR Sicilia, liquidazione spese di giudizio dell'avvocato Impiduglia.

Entra il Cons.Vassallo E. (presenti n.15)

DIRIGENTE

Rag. Di Maggio: Buongiorno a tutti. Allora, in questa delibera si stanno riconoscendo dei debiti, sono tutti debiti di sentenza, pagati all'avvocato Impiduglia, sono diverse sentenze. Sentenze diciamo in cui siamo soccombenti emesse dal TAR. Tra l'altro queste sentenze del TAR, riguardano tutti diciamo dei servizi dati ai bambini e secondo il TAR sono stati dati in maniera non completa, parziale. Per cui l'avvocato, per conto delle famiglie, ha vinto queste sentenze e ora vuole i suoi soldi, tutto qua. Fatti in anni precedenti per cui consiste nel debito. Io l'ho chiusa già.

PRESIDENTE: Scusate, alle ore 12.48 entra il dottore Ricupati e ringrazio il Dottore Impastato. Grazie Dottore, arrivederci. Allora riprendiamo, prego.

DIRIGENTE: No io ho finito.

PRESIDENTE: Okay. Sul debito in oggetto ci sono domande?

VASSALLO E.: La situazione credo che la conosciamo un po' tutti, riguarda il famoso capitolo che noi, come gruppo consiliare, abbiamo affrontato cioè dell'intervento a favore dei bambini portatori di handicap e quindi che hanno bisogno dei servizi igienici sanitari e servizi di trasporto. All'ufficio risultano altre sentenze in fieri o che diventeranno comunque esecutive o atti che hanno una certa fase dell'iter e che quindi quanto prima potremmo trovarci a ritornare in Consiglio?

DIRIGENTE: È possibile, non lo so perché dico non sono molto... altre quattro ce n'è? È possibile, infatti.

VOCE FUORI MICROFONO

DIRIGENTE: Vero, me lo dicevi poco fa, sì vero. In due, abbiamo come commissario il Dottore Ricupati.

VASSALLO E.: Io Presidente, a che ho il microfono, ho finito come domande, non so se altri colleghi Consiglieri hanno domande, io farei il mio intervento direttamente.

PRESIDENTE: Vediamo se ce ne sono altre, ci sono domande

colleghi? Se non ci sono domande passiamo agli interventi.

Esce il Cons.Fricano (presenti n.14)

VASSALLO E.: Sì.

PRESIDENTE: Longo se ne è andata e quindi 15.

VASSALLO E.: Su questo tipo di servizio, noi abbiamo già detto tanto, Presidente. Noi, ricordo a lei e a tutta l'Assise, come di questa situazione noi abbiamo più volte coinvolto il Consiglio Comunale. Questa è una colpa grave che l'Amministrazione del passato si è macchiata, cioè di non garantire i servizi ai bambini disabili e questo è anche il risultato, cioè stiamo pagando le spese legali per l'Avvocato a cui i genitori, i bambini con handicap si sono dovuti rivolgere per avere un diritto. Quindi, io qui non ho nessuna pietà nel dire che c'è stato un errore grave e responsabilità politica severa di chi ha amministrato nel passato. Sindaco, piace ricordare questa cosa e io in questo senso sono perfettamente d'accordo. Io non so chi era l'Assessore ai servizi sociali, ma se c'è una responsabilità politica nel passato è stata sua. Però non posso dimenticare che anche questa Amministrazione ha, e quando dico Amministrazione non mi riferisco stavolta solo all'Amministrazione Comunale, mi riferisco anche al Consiglio Comunale, ha le sue responsabilità. Ci saranno dei debiti fuori bilancio che sono imputabili al periodo giugno 2018 in poi, perché l'Amministrazione Comunale, con questo mandato, soltanto quest'anno sono stati attivati i servizi per questi bambini in un modo organico, mettendo i soldi in bilancio. Io ricordo, Presidente, magari questa non è l'occasione per, tra virgolette, fare questo tipo di accusa politica, sennò me la dovrei riservare per quando arriveranno questi debiti fuori bilancio, però noi abbiamo presentato degli emendamenti a tal proposito che potevano, se fossero stati accolti dal Consiglio Comunale, avrebbero impedito secondo me che questo servizio, almeno per l'anno, l'anno e mezzo, avesse lo stesso tipo di andazzo. Allora, intanto di tutto questo deve rimanere per noi la lezione importante che non dobbiamo dimenticare che nel bilancio di previsione questi soldi siano sempre inseriti. Io ricordo, Presidente, che lei ci ha tolto gli emendamenti, non ci ha permesso nemmeno di farli votare, uno di questi era quello di rimpinguare il capitolo per i

servizi ai bambini disabili. Mi dispiace essere stato, ma la politica è anche questa, insomma ricordare al Consiglio Comunale che noi un intervento in questo senso l'avevamo fatto. Va bene. Chiaramente approfitto qui della dialettica che contraddistingue il Consiglio Comunale, è inutile che lo faccio volta per volta, almeno personalmente, penso che siate su questo... Come Consiglieri di opposizione è una sorta di prassi consolidata, il Consigliere Puccio lo sa, ecco perché ogni tanto guardo il mio amico Salvo Puccio, l'opposizione i debiti fuori bilancio non li vota. Io, per correttezza, nelle volte precedenti, magari anche proprio per una forma un po' di distinguo mi ero un po' allontanato, ma Presidente rimarrò in aula e volta per volta mi asterrò dai debiti fuori bilancio che, ripeto, per prassi consolidata, se li deve votare la maggioranza, giusto per essere chiari. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie al Consigliere Vassallo della dichiarazione di voto. Gli altri... sì ho chiesto se c'erano interventi, siccome non ce n'erano, ha fatto in automatico la dichiarazione di voto, il Consigliere Vassallo.

SINDACO: Scusate, siete nella fase di dichiarazione di voto, perché c'era una puntualizzazione da fare, non lo so, siete...

VASSALLO E.: No tecnicamente no, io ho fatto un discorso che valeva anche per gli altri.

PRESIDENTE: Ah, okay.

VASSALLO E.: No non è una dichiarazione di voto, Presidente.

PRESIDENTE: Perfetto.

VASSALLO E.: No, dopo intervengo.

PRESIDENTE: Allora prego, Sindaco.

SINDACO: Allora, la precisazione, ho ascoltato solo un pezzo dell'intervento del Consigliere Vassallo, ero fuori impegnato in una conversazione, quando sento dire "solo quest'anno sono stati impegnati i soldi per i servizi sociali", principalmente un sostegno importante per il servizio di assistenza alla comunicazione o il servizio di assistenza igienico personale ai nostri bambini. Devo riconoscere che ha ragione, ma il nostro bilancio, il bilancio di questa Amministrazione, il primo bilancio è stato questo. Quello del 2018, un bilancio in condivisione con altri, approvato tra l'altro mi pare il 17 di dicembre del 2018, non potevamo nemmeno metterci quasi mano, ormai era un bilancio

squisitamente tecnico, alla prima occasione, alla prima opportunità, bilancio di previsione 2019, abbiamo impegnato tutte le somme necessarie, partendo da queste spese che sono spese importanti, per me sono spese d'investimento, non sono spese di assistenza, investiamo su una generazione, su più generazioni di persone più sfortunate, possiamo dire. Quindi per noi queste somme rimangono sempre fisse. Un'ultima cosa, quando si parla del passato, dell'Assessore ai servizi sociali, io non sono informato, ma dalla mia bocca non uscirà mai, questo è un impegno preciso che possiamo mettere per iscritto anche nella sintesi del verbale, non uscirà mai "non si è fatto questo" oppure "si è fatto questo in questo modo" perché il mio Assessore ai servizi sociali, o ai lavori pubblici o a ville e giardini ha fatto questo, non lo dirò mai perché c'è, in un'Amministrazione Comunale c'è una responsabilità condivisa, ma principalmente la responsabilità è sempre del Sindaco e se fa questo lavoro, di scaricare le proprie responsabilità sugli Assessori è semplicemente un vigliacco. Chi mi conosce sa che è una delle cose che non mi appartiene. Quindi, non si può scaricare, tranne che non si vuole strumentalmente indicare qualche altra cosa.

PRESIDENTE: Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto.

PUCCIO: Favorevole.

VOTAZIONE

VIII° P U N T O O.D.G.

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER VARI PROVVEDIMENTI DEL TAR SICILIA, LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO DELL'AVVOCATO IMPIDUGLIA

PRESIDENTE: Per alzata di mano, voti favorevoli? Puccio, Giambona Vincenza, Salvino, Di Maggio, Baiamonte, Di Lorenzo, Guercio, Giambona Rosario, Giambona Maria.

SEGRETARIO: Anche Raveduto è assente, sta entrando ora (n.10).

PRESIDENTE: Allora, per alzata di mano astenuti? Tarallo, Riccobono, Vassallo Denise e Vassallo Erasmo (n.4). Tutti presenti, no 10 scusami perché Fricano non c'era.

Rientra in aula Fricano (presenti n.15).

COMUNE DI CAPACI

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

COMUNE DI CAPACI

13 FEB 2020

PROT. N. 3061

VERBALE N. 5 del 12 febbraio 2020

OGGETTO: Parere, dell'organo di revisione, sulle proposte di delibere di Consiglio Comunale, avente in oggetto:

- A. Riconoscimento del debito fuori bilancio, in favore dell'Avv. Impiduglia, per pagamento spese di giudizio liquidate in seguito alla sentenza del giudice di pace di Palermo n. 1521/2018 provvedimenti del TAR Sicilia, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del DLGS n. 267/2000 per complessive **€ 9.386,68;**
- B. Riconoscimento del debito fuori bilancio, in favore dell'Avv.G. Misuraca, per pagamento spese di giudizio liquidate in seguito a provvedimenti del TAR Sicilia, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del DLGS n. 267/2000 per complessive **€ 975,35;**
- C. Riconoscimento del debito fuori bilancio, in favore di Ferrante Vincenza, in seguito alla sentenza del Tribunale di Palermo n. 2914/2019, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del DLGS n. 267/2000 per complessive **€ 1.901,71;**
- D. Riconoscimento del debito fuori bilancio, in favore di Troia Angela, in seguito alla sentenza del C.G.A. n. 148/2018, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del DLGS n. 267/2000 per complessive **€ 5.889,86;**

L'anno 2020 il giorno 12 del mese di febbraio, si è riunito l'organo di revisione economico finanziaria del Comune di Capaci,

nelle persone dei sigg:

- Dott. Francesco Vizzini -.Presidente;
- Rag. Antonino Polizzi - Componente;
- Dott. Antonio Maria Fricano, Componente;

i quali dopo aver ricevuto ed esaminato le proposte di delibere di Consiglio Comunale sopra descritte sotto le lettere A, B, C, D ;

VISTI

- l'art.193 del Tuel, il quale richiede di effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari;
- l'art.194 del Tuel, il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento;
- l'art.239 il primo comma lett. b) n.6 del Tuel il quale prevede il parere su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- Il Regolamento di contabilità;
- le relazioni dei Responsabili dei settori competenti contenute nelle proposte di deliberazione consiliare, in particolare:
 - A. Riconoscimento del debito fuori bilancio, in favore dell'Avv. Impiduglia, per pagamento spese di giudizio liquidate in seguito alla sentenza del giudice di pace di palermo n. 1521/2018 provvedimenti del TAR Sicilia, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del DLGS n. 267/2000 per complessive **€ 9.386,68;**
 - B. Riconoscimento del debito fuori bilancio, in favore dell'Avv.G. Misuraca, per pagamento spese di giudizio liquidate in seguito a provvedimenti del TAR Sicilia, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del DLGS n. 267/2000 per complessive **€ 975,35;**
 - C. Riconoscimento del debito fuori bilancio, in favore di Ferrante Vincenza, in seguito alla sentenza del Tribunale di Palermo n. 2914/2019, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del DLGS n. 267/2000 per complessive **€ 1.901,71;**
 - D. Riconoscimento del debito fuori bilancio, in favore di Troia Angela, in seguito alla sentenza del C.G.A. n. 148/2018, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del DLGS n. 267/2000 per complessive **€ 5.889,86;**

CONSIDERATA

la necessità e l'urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità dei predetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lett. a) del dlgs. 267/2000;

VISTI

i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi dai responsabili dei settori competenti ,

ESPRIME

limitatamente alle proprie competenze, PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento dei debiti fuori bilancio sopra indicati e distinti sotto le lettere A, B, C, D ;

IL COLLEGIO INVITA

l'Ente, ai sensi dell'art.227 del TUEL, ad inviare il rendiconto recante il riconoscimento del debito fuori bilancio, alla Sezione Enti locali della Corte dei Conti.

12 febbraio 2020

Il Collegio dei Revisori
Dott. Francesco Vizzini

Rag. Antonino Polizzi

Dott. Antonio Maria Fricano

ORIGINALE

N. 03305/2016 REG.RIC.

CS 0000
ASSISI. Oberdan

Avv. GIUSEPPE IMPIDUGLIA
Via Guglielmo Oberdan, n°5
90133 - PALERMO
giuseppeimpiduglia@alice.it
Cell. 339.2753820 - Fax 091.8040204
Cod. Fisc.: MPD GPP 81T10 A089A
P. IVA 0255131 084 6

URGENTE

Publicato il 16/01/2017

Firmato digitalmente

URGENTE
-3 FEB-



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

2017 L01
Codifica interna 35071
L'Ufficiale Giudiziario MANGANO GIUSEPPA
Unep Palermo

sul ricorso numero di registro generale 3305 del 2016, proposto da:

Serafina Giambona, In Proprio E Nq di esercente la potestà sul minore Nicolò Scarpato, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Impiduglia C.F. MPDGPP81T10A089A, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Oberdan N.5;

contro

Comune di Capaci in Persona del Sindaco P.T. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Del Comune di Capaci, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'assegnazione, in favore del minore Nicolò Scarpato, di un assistente all'autonomia e alla comunicazione per un numero adeguato di ore sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi sino a che persista, secondo i competenti organi scolastici e sanitari, la necessità di tale assistenza;

PER IL RICONOSCIMENTO

Ufficio Unico Nep - Corte di Appello Palermo
Data: **URGENTE** 03/02/17
Orario 08:49
003493/L01
GIAMBONA S IMPIDUGLIA G
0.00
7.95
0.00
7.95

Del diritto del minore Nicolò Scarpato ad essere assistito da un assistente all'autonomia e alla comunicazione per un numero adeguato di ore sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista, secondo i competenti organi scolastici e sanitari, la necessità di tale assistenza;

PER L'ACCERTAMENTO

Dell'obbligo del Comune di Capaci di garantire al minore Nicolò Scarpato l'assegnazione di un assistente all'autonomia e alla comunicazione per un numero adeguato di ore sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista, secondo i competenti organi scolastici e sanitari, la necessità di tale assistenza;

NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto del piccolo Nicolò Scarpato e dei genitori al risarcimento del danno non patrimoniale - anche in termini di perdita di chances di miglioramento con riferimento all'istruzione e all'integrazione scolastica e sociale - sofferto per non aver ancora fruito della necessaria assistenza specialistica;

ED ALTRESI' PER LA CONDANNA

Del Comune di Capaci, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale - anche in termini di perdita di chances di miglioramento con riferimento all'istruzione e all'integrazione scolastica e sociale - sofferto dal minore Nicolò Scarpato e dai genitori per non avere il minore ancora fruito della necessaria assistenza all'autonomia e alla comunicazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2017 la dott.ssa Solveig

Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che - in assenza di idoneo documento programmatico (PEI o altro documento equipollente), non ancora formato dall'Amministrazione in relazione alle specifiche esigenze del minore disabile - il fumus boni iuris è comprovato, in fatto, dalla documentazione sanitaria in atti (attestante lo stato di disabilità grave e la necessità dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione); in diritto, dai numerosissimi precedenti della sezione, nonché dalle recenti decisioni del CGA n. 374 del 02.11.2016 e n. 245, n. 246, n. 248 del 29 luglio 2016;

- il periculum in mora è immanente all'esigenza di tutela del minore disabile, sul quale - anche nell'interesse della stessa Amministrazione - non può comunque farsi ricadere il pregiudizio derivante dal ritardo nell'adozione del PEI od equipollente;

Ritenuto pertanto che l'istanza cautelare debba essere accolta ai fini dell'assegnazione al disabile in epigrafe dell'assistenza richiesta nel numero minimo di ore 6 settimanali entro il termine perentorio di giorni 15 dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza, e che la parte pubblica vada onerata di formare tempestivamente il documento programmatico, da prodursi in giudizio a cura della parte più diligente in vista dell'udienza di merito, onerando la parte ricorrente di notificare il presente provvedimento all'Istituto frequentato dal minore affinché attivi il Gruppo misto competente all'emanazione del documento predetto;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

accoglie l'istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe e dispone gli incumbenti istruttori secondo quanto indicato in motivazione, onerando la parte ricorrente di notificare la presente ordinanza all'Istituto frequentato dal minore affinché attivi il Gruppo misto competente.

Fissa per la trattazione del merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di febbraio 2018, come da emanando calendario.

Condanna il Comune intimato al pagamento in favore della parte ricorrente delle



spese della presente fase cautelare, quantificate in € 350,00, oltre accessori di legge, da distrarre al procuratore antistatario.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1,2 e 5 e 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Solveig Cogliani, Presidente, Estensore

Nicola Maisano, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario



IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Solveig Cogliani

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

si spedisce in data odierna il presente titolo in forma esecutiva con la seguente formula.

«Repubblica Italiana. In nome della legge Comendiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano rogati o a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente, a tutti gli uffici di pubblica assistenza e a tutti gli uffici di pubblica amministrazione, quando ne siano legalmente tenuti, di consegnare il presente titolo».

Su richiesta dell'evv. Giuseppe Suioluglio

ed a favore di Serafina Giacobbe in
figlio e in q

si compone di n. 4 Facciata, più queste

Fatto il 29/1/2012



[Signature]
DIRETTORE DELLA SEGRETERIA GIUDIZIARIA



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2016, il giorno _____ del mese di _____ io sottoscritto Uff. Giud.,
addetto all'U.n.e.p. presso la corte di Appello di Palermo, richiesto come in atti ho
notificato copia dell'ordinanza n. 65/17 resa dal T.A.R. Palermo in data
16/01/2017

al **COMUNE DI CAPACI**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,
domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, Palazzo del Municipio, Piazza
Calogero Troia- 90040 - Capaci (PA)

MEDIANTE NOTIFICA
A MEZZO IL SERVIZIO POSTALE
CON RACCOMANDATA A.R.
PALERMO - 3 FEB. 2017
MANGANO GIUSEPPA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE DI APPELLO - PALERMO

N. Raccomandata

76759479729-8



Posteitaliane

EP0795-EP0490 - Mod. 22 AG - MOD. (04/01/07) rev. 01 - 51/21/Es. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTO

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde


Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	Comune di Capaci		N° CIV. PROV.
	VIA / PIAZZA	Calogero Troia		
	C.A.P.	COMUNE	90040	
MITTENTE	MITTENTE	U.N.E.P. PA		N° CIV. PROV.
	VIA / PIAZZA			
	C.A.P.	COMUNE		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.		
Contrassegnare la casella interessata				



N° 34834
del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata n° (vedi retro) dall'U.P. di Palermo 33
il diretto a COM. DI CAPOLI PIZZO c.n.a. A Posso Capoli

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
<p>Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>13.02.17</u></p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)</p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Domiciliatario (3)</p> <p><input type="checkbox"/> Familiare convivente (4)</p> <p><input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5)</p> <p><input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario (6)</p> <p><input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto)</p> <p>(firma del destinatario o della persona abilitata)</p> <p><input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare</p> <p><input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna</p> <p><u>13.02.17</u> (data e firma dell'addetto al recapito)</p>	<p>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</p> <p>Sig. in qualità di (10)</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</p> <p>e mancanza <input type="checkbox"/> idoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedila comunicazione di avvenuto deposito con racc. n° del</p> <p>sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma</p>	<p>data</p> <p>(firma del destinatario o di un suo delegato)</p> <p>(controfirma dell'impiegato postale)</p> <p>Bollo dell'ufficio di distribuzione </p> <p>(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (6) Segretario, dipendente, ecc.</p> <p>(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (7) Via, piazza, corso, n°</p> <p>(3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.</p> <p>(4) Padre, moglie, nipote, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.</p> <p>(5) Domesico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente, addetta alla casa. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).</p> <p>(11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo.</p>

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata

N° 76759479729-8

Spese a carico dell'erario

AG


76437649149-7




EP 0797/EP 0505 - Mod. 23 L - MOD. 04100 (ex 0380-5) - S.4 Ed. 07/05

Posteitaliane
Servizio Notificazioni Atti Giudiziarî/Amministrativi

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio distributore **AVVISO DI RICEVIMENTO** da restituire a: (compilare in stampatello maiuscolo)



Avv. GIUSEPPE IMPIDUGLIA
Via Guglielmo Oberdan, n°5
90138 - PALERMO
giuseppeimpiduglia@alice.it
Cell. 339.2753820 - Fax 091.8040204
Cod. Fisc.: MPD GPP 81T10 A089A
P. IVA 0255131 084 6


ORIGINALE

Avv. GIUSEPPE IMPIDUGLIA
Via Guglielmo Oberdan, n°5
90138 - PALERMO
giuseppeimpiduglia@alice.it
Cell. 339.2753820 - Fax 091.8040204
Cod. Fisc.: MPD GPP 81T10 A089A
P. IVA 0255131 084 6

N.02456 /2016 REG.PROV.COLL.
N. 00769/2016 REG.RIC.

Publicato il 26/10/2016

Firmato digitalmente



Si Notificò a M.A.O.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

Ufficio Unico Nep - Corte di Appello Palermo	
Diritti	NORMALE 30/05/19
Trasf.	0.00
Posta	013049/L01 Orario 11:19
Perc. %	0.00
Totale	0.00

DI FRANCO IMPIDUGLIA G.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 769 del 2016, proposto da Sergio Di Franco, in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sul figlio minore Mattia Di Franco, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Impiduglia C.F. MPDGPP81T10A089A, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Oberdan N.5;

contro

Comune di Capaci in Persona del Sindaco P.T. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,

del provvedimento del Comune di Capaci, del quale non si conoscono gli estremi, con il quale è stata disposta la sospensione del servizio di assistenza igienico personale a partire dal 10 dicembre 2015

PER LA CONDANNA,

del Comune di Capaci, in persona del legale rappresentante pro tempore,



Ufficio Unico Nep - Corte di Appello Palermo	
Diritti	NORMALE 30/05/19
Trasf.	9.22
Posta	013049/L01 Orario 09:38
Perc. %	0.00
Totale	9.22

DI FRANCO IMPIDUGLIA G.

2019
144780
L01
L'Ufficiale Giudiziario
MANGANO GIUSEPPA
Unep Palermo

all'assegnazione, in favore di Mattia Di Franco, di un assistente igienico personale sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari, la necessità di tale assistenza;

PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto di Mattia Di Franco ad essere assistito da un assistente igienico personale sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessità di tale assistenza;

PER L'ACCERTAMENTO

dell'obbligo della Comune di Capaci di garantire al minore Mattia Di Franco l'assegnazione di un assistente igienico personale sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessità di tale assistenza;

NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto del piccolo Mattia Di Franco e del ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per non aver fruito (se non per un breve arco di tempo) della necessaria assistenza igienico personale;

ED ALTRESI' PER LA CONDANNA

del Comune di Capaci, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal minore Mattia Di Franco e dal ricorrente per non avere il minore fruito (se non per un breve arco di tempo) della necessaria assistenza igienico personale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2016 la dott.ssa Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

I – Con il ricorso indicato in epigrafe, l'istante ha impugnato, censurandone

l'illegittimità per violazione dei principi dell'ordinamento, il provvedimento del Comune intimato il quale è stata disposta la sospensione del servizio di assistenza igienico personale a partire dal 10 dicembre 2015, nonostante la presenza del verbale GLIS con cui era riconosciuta la necessità di assegnazione dell'assistenza specialistica di cui in epigrafe.

L'amministrazione non si è costituita.

All'udienza di discussione la causa è stata trattenuta in decisione, insistendo la parte ricorrente per la permanenza dell'interesse alla decisione su tutte le domande proposte ed anche evidenziando che l'amministrazione continua a non erogare il servizio.

II – Osserva il Collegio che la causa può essere decisa in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a. in ragione dell'indirizzo assunto da questo Tribunale con la sentenza n. 2192 del 2016, e dal Consiglio di Giustizia amministrativa attraverso una serie di recentissime pronunzie (ex multis, CGA 29 luglio 2016, n. 248), da cui il Collegio non intende discostarsi.

III - Va riaffermata, dunque, la giurisdizione del giudice amministrativo in presenza di una domanda con la quale si chiede l'accertamento del diritto del minore disabile a beneficiare di un'attività di sostegno ed assistenza prevista nel piano educativo individualizzato, comportando tale domanda la verifica del corretto espletamento dei poteri pubblicistici, e ciò sia quando "le determinazioni non siano state ancora cristallizzate nel PEI adottato a conclusione dell'iter procedimentale relativo ... ovvero quando invece esse lo siano state in un momento successivo", in quanto le questioni rimesse al sindacato di questo giudice non attengono "ad una ipotetica fase di "attuazione" di un provvedimento definitivamente cristallizzato (non essendolo nemmeno il PEI), ma riguardando sempre piuttosto la determinazione dell'attività di sostegno appropriata (secondo le risultanze diagnostiche acquisite)" (cfr. CGA, cit.). In tale senso, la giurisdizione esclusiva di questo giudice coinvolge inevitabilmente sia posizioni di interesse legittimo all'eliminazione dei provvedimenti illegittimi (in relazione all'inadeguata assegnazione di ore di

sostegno ed alla carente attuazione dei piani educativi, nell'ambito della programmazione scolastica) sia di diritto soggettivo al connesso riconoscimento dell'attività di sostegno idonea a garantire il bene fondamentale del diritto allo studio ed all'integrazione scolastica, senza che le posizioni predette possano essere tutelate separatamente, se non a pena di compromettere la pienezza e l'efficacia della tutela medesima.

IV – Ciò premesso, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile con riferimento all'anno scolastico trascorso; tuttavia, rileva il Collegio la fondatezza della domanda principale riguardante il riconoscimento del diritto del minore all'assegnazione dell'assistenza richiesta per le ore determinate nel verbale GLIS 2016 con la precisazione che per gli anni futuri (a quello per cui è stato redatto il verbale del Gruppo misto) rimane l'obbligo delle Amministrazioni intimare – ciascuna per quanto di competenza - di adottare i provvedimenti di propria competenza ai fini di consentire l'attuazione delle misure che saranno previste per la piena integrazione scolastica del disabile, secondo le ore che dovranno essere puntualmente indicate dal predetto Gruppo misto.

V – Per quanto concerne l'ulteriore domanda risarcitoria in ordine al danno non patrimoniale formulata in gravame, il Collegio ritiene di non poterla accogliere, sulla base delle considerazioni del giudice di appello nelle pronunzie sopra richiamate, con riferimento alla prospettazione svolta dagli interessati in termine meramente presuntivi.

VI - Le spese del giudizio, atteso l'accoglimento della domanda principale relativa alla spettanza del diritto al sostegno in favore del minore, sono poste a carico del Comune intimato, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione del procuratore antistatario, come da sua dichiarazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara improcedibile, in parte lo accoglie – nei limiti e nei sensi di cui motivazione - ed in parte lo respinge con riferimento alla domanda risarcitoria.

Condanna il Comune al pagamento delle **spese di giudizio**, che liquida, in favor della parte ricorrente con distrazione al procuratore, quantificandole nella somma complessiva di euro **1.000,00** (mille/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1,2 e 5 e 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Solveig Cogliani, Presidente, Estensore

Nicola Maisano, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere



IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Solveig Cogliani

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

si spedisce in data odierna il presente titolo in forma esecutiva con la seguente formula.

«Repubblica Italiana. In nome della legge. Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.»

Su richiesta dell'avv. Giuseppe Lepiduglia

ed a favore di Sergio Di Franco in
Mario e Maria e Anna Giuseppe
Lepiduglia quale debitore

si compone di n. 5 Facciate, più questa.

Palermo, li 2/11/2016




L DIRETTORE DELLA SEGRETERIA GIURISDIZIONALE



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2019, il giorno _____ del mese di _____ io sottoscritto Uff. Giud.,
addetto all'U.n.e.p. presso la corte di Appello di Palermo, richiesto come in atti ho
notificato copia conforme con formula esecutiva della sentenza n. 2456/2016 resa
dal T.A.R. Palermo in data 26/10/2016

al **COMUNE DI CAPACI**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,
domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, Palazzo del Municipio, Piazza
Calogero Troia- 90040 - Capaci (PA)



in mano
della signora ~~FRANCESCA~~
impiegata subalterna alla
ricezione subalterna
Capaci li 21/05/18



ORIGINALE

Avv. GIUSEPPE IMPIDUGLIA
Via Guglielmo Oberdan, n°5
90138 - PALERMO
giuseppeimpiduglia@alice.it
Cell. 339.2753820 - Fax 091.8040204
Cod. Fisc.: MPD GPP 81T10 A089A
P. IVA 0255131 084 6

N.00065 /2017 REG.PROV.COLL.
N. 00636/2016 REG.RIC.

Publicato il 10/01/2017



Si notificai a MAN

SENTENZA ASSISTENZA
SPECIFICA
P.C.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

P.C.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente



SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 636 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Antonella Bologna, in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà sul minore Mattia Nazareno Bonsignore, e Serafina Giambona, in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà sul minore Nicolò Scarpato, rappresentate e difese dall'avvocato Giuseppe Impiduglia C.F. MPDGPP81T10A089A, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Oberdan N.5;


contro

Comune di Capaci;

per l'annullamento

QUANTO AL RICORSO PRINCIPALE:

del provvedimento del Comune di Capaci, del quale non si conoscono gli estremi, con il quale è stata disposta la sospensione del servizio di assistenza igienico personale a partire dal dicembre 2015 (segnatamente a sensi e per gli effetti del



L,va n. 196/03 partire dall'11.12.2015 per Mattia Nazareno Bonsignore e dal 16.12.2015 per Nicolo Scarpato)

PER IL RICONOSCIMENTO del diritto del minori Mattia Nazareno Bonsignore e Nicolo Scarpato all'erogazione del servizio di assistenza igienico personale, sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo competenti organi scolastici e sanitari la necessita di tale assistenza;

PER LA CONDANNA del Comune di Capaci all'assegnazione a favore di ciascuno dei summenzionati minori di un assistente igienico personale sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessit  di tale assistenza;

NONCHE' PERIL RICONOSCIMENTO del diritto dei summenzionati minori e dei rispettivi genitori a! risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per la mancata erogazione del servizio di assistenza igienico personale;

ED ALTRESI' PER LA CONDANNA del Comune di Capaci , in persona del legale rappresentante p.t. , al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dai summenzionati minori e dai loro genitori per la mancata erogazione del servizio di assistenza igienico personale.

QUANTO AL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

PER IL RICONOSCIMENTO (ANCHE IN VIA CAUTELARE)

Del diritto del minori Mattia Nazareno Bonsignore e Nicolo Scarpato all'erogazione del servizio di assistenza igienico personale sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessit  di tale servizio di assistenza;

PER L'ACCERTAMENTO (ANCHE IN VIA CAUTELARE),

Dell'obbligo del Comune di Capaci di assegnare a favore di ciascuno dei summenzionati minori di un assistente igienico personale, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessit  di tale servizio di assistenza;

PER LA CONDANNA (ANCHE IN VIA CAUTELARE)

del Comune di Capaci all'assegnazione a favore di ciascuno dei summenzionati minori di un assistente igienico personale sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessità di tale servizio di assistenza;

NONCHE PERIL RICONOSCIMENTO

del diritto dei summenzionati minori e dei rispettivi genitori al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per la mancata erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alia comunicazione;

ED ALTRESI' PER LA CONDANNA

Del Comune di Capaci, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale - anche in termini di perdita di chances di miglioramento con riferimento all'istruzione e all'integrazione scolastica e sociale - sofferto dai summenzionati minori e dai loro genitori per la mancata erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alia comunicazione.



PERL'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,

Del provvedimento del Comune di Capaci, del quale non si conoscono gli estremi, con il quale - con riferimento al corrente AS. 2016-2017 - non è stata disposta l'erogazione del servizio di assistenza igienico personale a favore dei minori Mattia Nazareno Bonsignore e Nicolò Scarpato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 il cons. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con l'originario ricorso, con il quale è stata introdotta la presente controversia, le ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti adottati dal comune intimato in forza

dei quali è stato interrotto il servizio di assistenza igienico personale in favore dei loro figli minori, nell'anno scolastico 2015/2016 e chiesto il riconoscimento del diritto a tale assistenza, oltre al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della sua mancata erogazione.

Con i motivi aggiunti, le ricorrenti hanno formulato analoghe domande in relazione all'anno scolastico 2016/2017, per il quale assumono che non sia stato attivato alcun servizio igienico personale in favore dei minori indicati in oggetto.

In via preliminare il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell'art.60 cod. proc. amm., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'integrità del contraddittorio e l'avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio; possibilità espressamente indicata alle parti, dal Presidente del Collegio, in occasione dell'adunanza camerale fissata per la trattazione della domanda cautelare.

Con riguardo alla richiesta di erogazione del servizio di assistente igienico personale per l'anno scolastico 2015/2016, deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza dell'intervenuta cessazione di tale anno scolastico.

Deve invece essere accolta la domanda relativa all'erogazione del servizio per l'anno scolastico in corso (2016/2017) in conseguenza della certificazione depositata dalle ricorrenti dalla quale emerge la spettanza di detto servizio in favore di entrambi i minori indicati in oggetto.

Con riferimento invece alla domanda relativa agli anni successivi al presente anno scolastico, ritiene il collegio che possa essere accolta ai fini del riconoscimento del diritto ad ottenere l'assistenza necessaria fino a quando permangano le relative esigenze, che dovranno, di anno in anno essere valutate dagli organi a ciò preposti.

Deve essere ora esaminata la domanda risarcitoria proposta in seno al ricorso, in relazione alla quale il collegio ritiene di fare propri i principi dettati dal C.G.A. con

la decisione n. 248/2016.

In applicazione di tali principi la domanda risarcitoria formulata nel ricorso in epigrafe è infondata e deve quindi essere respinta.

In particolare, nella presente fattispecie non possono ritenersi sussistenti né il requisito della colpa né quello della prova del danno concretamente subito da parte ricorrente.

Con riguardo al primo elemento, escludono la sussistenza del requisito della colpa la complessità del quadro normativo di riferimento, l'assenza di un indirizzo giurisprudenziale nazionale consolidato e condiviso e l'insufficienza dei mezzi economici a disposizione dell'amministrazione; il danno subito viene poi prospettato in termini presuntivi ed astratti, senza l'allegazione di alcun concreto elemento di prova, in contrasto con i consolidati principi che presidono all'illecito aquiliano.

In conclusione il ricorso deve essere accolto con riferimento alla domanda volta ad ottenere l'assegnazione di assistente igienico personale, in favore dei minori indicati in oggetto, per l'anno scolastico 2016/2017; deve essere riconosciuto il diritto di tali minori ad ottenere i sussidi necessari, in dipendenza della loro condizione, fino a quando permangano le esigenze rilevate, e respinto con riferimento alla domanda risarcitoria.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, seppur parziale, e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile ed in parte lo accoglie, secondo quanto indicato in motivazione. Condanna il comune di Capaci al pagamento delle **spese di giudizio** che liquida, in favore di parte ricorrente, in **€. 500,00**, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, come da questi richiesto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1,2 e 5 e 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 21 dicembre 2016 – 9 gennaio 2017, con l'intervento dei magistrati:

Solveig Cogliani, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere, Estensore

Maria Cappellano, Consigliere

L'ESTENSORE
Nicola Maisano

IL PRESIDENTE
Solveig Cogliani



IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

con la seguente formula:

«Repubblica Italiana. In nome della legge. Comincio a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legittimamente richiesti.»

Su richiesta

Giuseppe Mpiuglin

ed a favore

Antonella Bologna in proprio e n.d.

si compone di n. 7 Facciate, più questa.

Palermo, li 19-1-2017



DIRETTORE DELLA SEGRETERIA GIUDIZIARIA
[Handwritten signature]




RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2019, il giorno _____ del mese di _____ io sottoscritto Uff. Giud., addetto all'U.n.e.p. presso la corte di Appello di Palermo, richiesto come in atti ho notificato copia conforme con formula esecutiva della sentenza n. 65/2017 resa dal T.A.R. Palermo in data 10/01/2017

al **COMUNE DI CAPACI**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, Palazzo del Municipio, Piazza Calogero Troia- 90040 - Capaci (PA) *con e mano*

*della riprese fo BELO
FRANCESA impiegata subbotte
alle richieste delle T.p*

Capaci li' 31/05/2019



PER IL RICONOSCIMENTO

Del diritto del minore Di Patti Giuseppe ad essere assistito da un assistente all'autonomia e alla comunicazione per un numero adeguato di ore (quantificato per l'a.s. 2016-2017 in 10 ore settimanali) sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista, secondo i competenti organi scolastici e sanitari, la necessità di tale assistenza;

PER L'ACCERTAMENTO

Dell'obbligo del Comune di Capaci di garantire al minore Di Patti Giuseppe l'assegnazione di un assistente all'autonomia e alla comunicazione per un numero adeguato di ore (quantificato per l'a.s. 2016-2017 in 10 ore settimanali) sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista, secondo i competenti organi scolastici e sanitari, la necessità di tale assistenza;

NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto del piccolo Di Patti Giuseppe e dei genitori al risarcimento del danno non patrimoniale - anche in termini di perdita di chances di miglioramento con riferimento all'istruzione e all'integrazione scolastica e sociale - sofferto per non aver ancora fruito della necessaria assistenza specialistica;

ED ALTRESI' PER LA CONDANNA

Del Comune di Capaci, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale - anche in termini di perdita di chances di miglioramento con riferimento all'istruzione e all'integrazione scolastica e sociale - sofferto dal minore Di Patti Giuseppe e dai genitori per non avere il minore ancora fruito della necessaria assistenza all'autonomia e alla comunicazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2017 la dott.ssa Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La controversia ha ad oggetto la mancata assegnazione al figlio minore di parte ricorrente – portatore di handicap grave ex art. 3, co. 3, della l. n. 104/1992, come risulta da attestazione versata in atti – di un assistente per l'autonomia e la comunicazione.

Parte ricorrente chiede, in particolare, che venga riconosciuto:

- 1) il diritto del minore all'assegnazione dell'assistente suindicato, così come ritenuto necessario in relazione alle esigenze del minore, sia per l'anno scolastico in corso al momento della proposizione del ricorso (a.s. 2016/2017); sia per gli anni successivi;
- 2) il correlativo obbligo in capo al Comune di garantire tale servizio;
- 3) il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale patito.

Si deduce essenzialmente la violazione dei principi costituzionali e sovranazionali posti a tutela dell'integrazione ed educazione dei soggetti disabili, nonché delle disposizioni strumentali all'attuazione delle norme in materia di diritto all'istruzione dei disabili di cui alla legge n. 104/1992, tra cui in particolare quelle di cui alla legge regionale n. 15 del 15 novembre 2004, che individua specifiche competenze in capo agli enti locali.

Il Comune resistente, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Ritiene il Collegio di definire la controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi del combinato disposto dall' art. 60, cod. proc. amm., stante la completezza del contraddittorio, la superfluità di ulteriore istruzione e l'urgenza di definire il giudizio, avendone edotte le parti in udienza camerale.

Preliminarmente va ritenuta sussistente la giurisdizione amministrativa alla luce delle condivise considerazioni espresse dal CGA in una serie di decisioni, tra cui la n. 248 del 29 luglio 2016 e la n. 374 del 2 novembre 2016 – alle cui motivazioni, per esigenze di sintesi, si rinvia - nelle quali si è, in particolare, affermato che la domanda, intesa ad ottenere l'accertamento della spettanza di un numero di ore di



sostegno adeguate alle esigenze dell'alunno, comporta l'esercizio della potestà giurisdizionale amministrativa, riguardando la verifica del corretto espletamento di poteri pubblicistici, e ciò sia quando "le determinazioni non siano state ancora cristallizzate nel PEI adottato a conclusione dell'iter procedimentale relativo (...) ovvero quando invece esse lo siano state in un momento successivo" (v., per "l'ampiezza della latitudine della giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di servizi pubblici", ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. c), cod. proc. amm., Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 7/2016, cui fa rinvio il C.G.A.).

Nel caso in esame viene, peraltro, in rilievo la pretesa all'erogazione del servizio di assistenza specialistica agli alunni disabili, posto dalla normativa vigente a carico degli enti locali.

In ordine alla prima domanda, questa Sezione ha avuto più volte modo di affermare la sussistenza dell'obbligo degli enti locali di garantire agli alunni disabili il servizio di assistenza specialistica richiesto, che trova fondamento normativo in numerose disposizioni succedutesi nel tempo.

Vanno, in particolare, richiamati gli artt. 12, commi 2 e 3, e 13 della l. n. 104/1992, i quali in combinato disposto con l'art. 22 della l.r. n. 15/2004 pongono chiaramente a carico dei Comuni il cogente obbligo di fornire l'assistenza specializzata agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado con handicap fisici o sensoriali.

Determinante appare, in particolare, il disposto del surrichiamato art. 22, il quale – coerentemente con la previgente disposizione contenuta nell'art. 10 della l.r. n. 68/1981 - stabilisce che "1. L'assistenza igienico-personale e gli altri servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono di competenza dei Comuni singoli ed associati della Regione siciliana. 2. Rimane ferma la competenza delle province regionali per i servizi di cui al comma 1 qualora i soggetti da assistere frequentino le scuole secondarie di secondo grado e gli altri istituti superiori ed universitari".

E', pertanto, chiara l'imputabilità al Comune intimato dell'obbligo giuridico di provvedere alla erogazione delle prestazioni funzionali alla tutela del diritto degli studenti disabili, che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado.

In tal senso si è, peraltro, costantemente espressa la giurisprudenza amministrativa non solo di questo e di altri tribunali amministrativi, ma anche del Consiglio di Stato, che, in una pluralità di decisioni, dopo avere richiamato la storica sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010, ha affermato espressamente che non può dubitarsi del diritto del disabile all'istruzione e all'integrazione scolastica, di cui l'assistente personale, quale misura scolastica integrativa e di supporto costituisce strumento indispensabile, oltre che idoneo ed adeguato. Si è, altresì, precisato che il servizio di assistenza specializzata non può essere genericamente ricompreso nell'ambito di quelli alla persona, venendo in considerazione una particolare modalità di concreta attuazione del diritto allo studio ed all'integrazione scolastico, solennemente riconosciuto ai disabili in modo pieno ed integrale (v. le decisioni della V sezione n. 3954/2013, n. 3950/2013, n. 2391/2013).

Residua, però, il problema della quantificazione del numero di ore di assistenza, in ordine al quale il Collegio reputa opportuno richiamare quanto già affermato nella precedente decisione di questa Sezione n. 2703 del 26 ottobre 2015, che, dopo aver riepilogato il contenuto delle principali norme che regolano la materia, ha condivisibilmente affermato che "l'individuazione degli interventi finalizzati alla concreta attuazione del diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica (ivi compresa l'assistenza specialistica) è di competenza del gruppo misto, del quale fanno parte (per espressa previsione normativa) gli operatori sanitari individuati dall'ASP, il personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola, nonché (generalmente) il Dirigente scolastico e rappresentanti del Comune o della Provincia; tale organo interviene con la collaborazione dei genitori dell'alunno con disabilità.

La ratio della normativa è chiaramente quella di attivare una dinamica relazione positiva tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti nel processo di integrazione scolastica del disabile, che, in sinergia con i genitori, dovrebbero farsi carico delle esigenze specifiche dello stesso ed elaborare un piano individualizzato modellato sui suoi specifici bisogni.

Ne deriva che tutti i componenti del gruppo misto e, pertanto, sia i rappresentanti della scuola, che quelli dell'ASP hanno il preciso dovere di individuare gli interventi da realizzare per l'integrazione scolastica del disabile, tra i quali va ricompreso anche il servizio di assistenza specialistica, relativamente al quale deve inderogabilmente aversi la quantificazione delle ore.

In assenza di un parametro normativo rigido non si può, infatti, demandare alla libera scelta dell'ente obbligato a erogare il servizio (nella specie il Comune) l'individuazione del fabbisogno assistenziale del disabile, trattandosi di valutazioni che solo il personale scolastico e sanitario possono (a pari titolo e in collaborazione tra loro) effettuare".

Nella presente controversia la quantificazione delle ore di assistenza è stata effettuata con verbale del GLIS per l'a.s. 2016/2017, nel quale sono indicate, per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, 10 ore settimanali: a tale documento deve, quindi, farsi riferimento.

Ritiene, pertanto, il collegio che la domanda relativa agli anni successivi possa essere accolta ai fini del riconoscimento del diritto all'assegnazione della figura specialistica fino a quando permangano le relative esigenze.

Resta fermo per gli anni futuri l'obbligo dei componenti del gruppo misto di adottare costantemente e tempestivamente, nell'ambito della programmazione scolastica dell'Istituto frequentato dal minore, i documenti di propria competenza, onde consentire l'attuazione delle misure che saranno previste per la piena integrazione scolastica del disabile.

Per quanto riguarda l'ulteriore domanda risarcitoria formulata nel gravame, il

Collegio ritiene di uniformarsi alle succitate decisioni del CGA nelle quali si è rilevata la necessità che “all’affermazione del danno si accompagni la allegazione di elementi idonei in concreto – ulteriori rispetto alla mera allegazione della violazione intervenuta dell’ordine normativo – a supportare la richiesta perché rivelatori di conseguenze lesive (ad esempio: intervenuto pregiudizio scolastico, intervenuto aggravamento del deficit cognitivo accertato, turbamenti in peius della qualità della vita) eziologicamente collegate (al limite anche solo in via presuntiva, con conseguente rovesciamento degli oneri probatori) alla condotta contestata”.

Nel caso in esame una simile allegazione è assente, con le conseguenti determinazioni negative sulla possibilità di identificare un danno effettivamente subito;

Il Comune intimato deve essere condannato al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di lite, determinate in euro 500,00 in virtù della serialità della controversia e della rapida definizione della stessa, da distarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione; respinge la domanda di risarcimento del danno.

Condanna il Comune di Capaci al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di lite, determinate in euro 500,00 (cinquecento/00), da distarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1,2 e 5 e 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque



ivi citate.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Solveig Cogliani, Presidente, Estensore

Nicola Maisano, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Solveig Cogliani

IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

si spedisce in data odierna il presente titolo in forma esecutiva con la seguente formula.

«Repubblica Italiana. In nome della legge. Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano investiti in qualunque aspetto di mettere a esecuzione il presente titolo, di prestare ogni dovuto assistenza e a tutti gli effetti di legge, di consegnarlo quando ne siano legalmente investiti».

Su richiesta dell'avv.

Giuseppe Guiglielmo

ed a favore di

Benedetto Giacobone

via proprio e n. 9

si compone di n. 6 fasciati, più questa.

Palermo, il 29/1/2017

DIRETTORE DELLA SEGRETARIA GIUDIZIARIA



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2019, il giorno _____ del mese di _____ io sottoscritto Uff. Giud.,
addetto all'U.n.e.p. presso la corte di Appello di Palermo, richiesto come in atti ho
notificato copia conforme con formula esecutiva della sentenza n. 137/2017 resa
dal T.A.R. Palermo in data 16/01/2017

al **COMUNE DI CAPACI**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,
domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, Palazzo del Municipio, Piazza
Calogero Troia- 90040 - Capaci (PA)

con e man delle
legge lo BEVO FINANZIARIA, in vigore
adotte alla riunione del

ALERMO
Giuseppe
Barruggia

top,
Capaci li 31/05/19

CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Funzionario
U.N.E.P.
Dott. Giuseppe
Barruggia

ORIGINALE

Publicato il 05/04/2017

Firmato digitalmente



PC

N.00964 /2017 REG.PROV.COLL.
N. 00711/2016 REG.RIC.



12 APR. 2017
URGENTE
SEGRETERIA ASSIST.
OPERAZIONI

URGENTE 12/4/17

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 711 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Antonino Fecarotta, nella qualità di genitore della minore Ginevra Fecarotta, e Anna Troja, nella qualità di genitore del minore Edoardo Vassallo, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Impiduglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Oberdan, 5;

contro

Comune di Capaci, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

QUANTO AL RICORSO PRINCIPALE:

del provvedimento del Comune di Capaci, del quale non si conoscono gli estremi, con il quale è stata disposta la sospensione dei servizi di assistenza igienico personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a partire dal dicembre 2015;

Ricevuta Accettazione 2017
117160 L01
L'Ufficiale Giudiziario
SCIANNA NICOLETTA

Ufficio Unico Imp. - Corte di Appello Palermo	
URGENTE	12/04/17
0.00	011478/L01
7.95	FECAROTTA IMPIDUGLIA G
0.00	
7.95	

PER IL RICONOSCIMENTO

- del diritto dei minori Ginevra Fecarotta e Edoardo Vassallo all'erogazione del servizio di assistenza igienico personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per un numero adeguato di ore (10 ore settimanali) sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessità di tali servizi di assistenza;

PER LA CONDANNA

- del Comune di Capaci all'assegnazione a favore di ciascuno dei summenzionati minori di un assistente igienico personale e di un assistente all'autonomia e alla comunicazione sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessità di tali servizi di assistenza;

NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO

- del diritto dei summenzionati minori e dei rispettivi genitori al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per la mancata erogazione dei servizi di assistenza igienico personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione;

ED ALTRESÌ PER LA CONDANNA

- del Comune di Capaci, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dai summenzionati minori e dai loro genitori per la mancata erogazione dei servizi di assistenza igienico personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione.

QUANTO AL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

PERIL RICONOSCIMENTO (ANCHE IN VIA CAUTELARE)

- del diritto dei minori Ginevra Fecarotta ed Edoardo Vassallo all'erogazione del servizio di assistenza igienico personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per un numero adeguato di ore sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessità di tali servizi di assistenza;

PER L'ACCERTAMENTO (ANCHE IN VIA CAUTELARE),

- dell'obbligo del Comune di Capaci di assegnare a favore di ciascuno dei summenzionati minori un assistente igienico personale e un assistente all'autonomia e alla comunicazione sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessità di tali servizi di assistenza;

PER LA CONDANNA (ANCHE IN VIA CAUTELARE)

- del Comune di Capaci all'assegnazione a favore di ciascuno dei summenzionati minori di un assistente igienico personale e di un assistente all'autonomia e alla comunicazione sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessità di tali servizi di assistenza;

NONCHÈ PER IL RICONOSCIMENTO

- del diritto dei summenzionati minori e dei rispettivi genitori al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto - anche in termini di perdita di chances di miglioramento con riferimento all'istruzione e all'integrazione scolastica e sociale - per la mancata erogazione dei servizi di assistenza igienico personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione;

ED ALTRESÌ PER LA CONDANNA

- del Comune di Capaci, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto - anche in termini di perdita di chances di miglioramento con riferimento all'istruzione e all'integrazione scolastica e sociale - dai summenzionati minori e dai loro genitori per la mancata erogazione dei servizi di assistenza igienico personale e di assistenza all'autonomia e alia comunicazione.

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,

- del provvedimento del Comune di Capaci, del quale non si conoscono gli estremi, con il quale -con riferimento al corrente A.S. 2016-2017 - non è stata disposta l'erogazione dei servizi di assistenza igienico personale e del servizio di assistenza

all'autonomia e alla comunicazione a favore dei minori Ginevra Fecarotta ed Edoardo Vassallo;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2017 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con l'originario ricorso, con il quale è stata introdotta la presente controversia, i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti adottati dal Comune intimato in forza dei quali è stato interrotto il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione e igienico personale in favore dei loro figli minori, nell'anno scolastico 2015/2016 e chiesto il riconoscimento del diritto a tale assistenza, oltre al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della sua mancata erogazione.

Con ordinanza n. 447 del 7 aprile 2016 veniva accolta la domanda cautelare, con ordine al Comune di "integrare le ore di assistenza assegnate ai minori in epigrafe sino al raggiungimento di quelle indicate dal gruppo misto (10 ore ciascuno per l'assistente all'autonomia e comunicazione, oltre all'assistenza igienico-personale)".

Con i motivi aggiunti depositati il 13 dicembre 2016, i ricorrenti hanno formulato analoghe domande in relazione all'anno scolastico 2016/2017.

Con ordinanza n. 66 del 16 gennaio 2017 la Sezione richiedeva "al gruppo misto operante presso l'Istituto scolastico frequentato dai minori ricorrenti di provvedere alla quantificazione - entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza - delle ore di assistenza specialistica necessarie per i minori in epigrafe, per i richiesti servizi di assistenza igienico personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione" e veniva comunque accolta la domanda cautelare "mediante il riconoscimento del diritto a 6 ore di

assistenza da fornire da parte del Comune entro 15 giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza”.

L'Istituto scolastico, cui l'ordinanza n. 66 veniva tempestivamente notificata a cura di parte ricorrente, provvedeva in data 14 marzo 2017.

Il Comune di Capaci, regolarmente intimato, non è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del 20 marzo 2017, presente il difensore di parte ricorrente, il ricorso è stato posto in decisione.

Ritiene il Collegio di definire la controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., stante la rituale intimazione delle parti del giudizio, la superfluità di ulteriore istruzione e la mancata enunciazione di osservazioni oppostive del difensore, reso edotto dal Presidente del collegio di tale eventualità.

Con riguardo alla richiesta di erogazione del servizio di assistenza per l'anno scolastico 2015/2016, deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza dell'intervenuta conclusione di tale anno scolastico.

Deve invece essere accolta la domanda relativa all'erogazione del servizio per l'anno scolastico in corso (2016/2017), in conseguenza della documentazione da ultimo acquisita dalla quale emerge la spettanza di detto servizio in favore di entrambi i minori indicati in oggetto.

Questa Sezione ha avuto più volte modo di affermare la sussistenza dell'obbligo degli enti locali di garantire agli alunni disabili il servizio di assistenza specialistica richiesto, che trova fondamento normativo in numerose disposizioni succedutesi nel tempo.

Vanno, in particolare, richiamati gli artt. 12, commi 2 e 3, e 13 della l. n. 104/1992, i quali in combinato disposto con l'art. 22 della l.r. n. 15/2004 pongono chiaramente a carico dei Comuni il cogente obbligo di fornire l'assistenza specializzata agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado con handicap fisici o sensoriali.



Determinante appare, in particolare, il disposto del surrichiamato art. 22, il quale – coerentemente con la previgente disposizione contenuta nell'art. 10 della l.r. n. 68/1981 - stabilisce che “1. L'assistenza igienico-personale e gli altri servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono di competenza dei Comuni singoli ed associati della Regione siciliana. 2. Rimane ferma la competenza delle province regionali per i servizi di cui al comma 1 qualora i soggetti da assistere frequentino le scuole secondarie di secondo grado e gli altri istituti superiori ed universitari”.

È, pertanto, chiara l'imputabilità al Comune intimato dell'obbligo giuridico di provvedere alla erogazione delle prestazioni funzionali alla tutela del diritto degli studenti disabili, che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado.

Residua, però, il problema della quantificazione del numero di ore di assistenza.

Nella presente controversia, a seguito della già citata ord. n. 66/17, la quantificazione delle ore di assistenza è stata fatta dal GLIS, in data 14 marzo 2017, per l'anno scolastico in corso.

Nel relativo verbale, per entrambi i minori, sono indicate 10 ore settimanali con riferimento al servizio per l'autonomia e la comunicazione. Con atto integrativo, sul presupposto che il servizio di assistenza igienico-personale non prevede un'attribuzione ad personam, il GLIS, in pari data, ha provveduto ad elaborare una quantificazione media di ore da assegnare, calcolata sulla frequenza totale di n. 3 alunni (nel plesso centrale di Corso Isola delle Femmine e nel plesso Gaetano Longo di Via Kennedy), giungendo ad indicare per la minore G. Fecarotta n. 9 ore e per il minore E. Vassallo n. 8 ore.

Ne consegue che la domanda di accertamento della spettanza del diritto per i minori disabili gravi di godere del servizio di assistenza previsto per l'anno scolastico in corso, deve essere accolta nella misura indicata dal GLIS, nel verbale e nell'atto integrativo.

Con riferimento poi alla domanda relativa agli anni successivi al presente anno

scolastico, ritiene il Collegio che possa essere accolta ai fini del riconoscimento del diritto all'assegnazione delle figure specialistiche fino a quando permangano le relative esigenze.

Resta fermo per gli anni futuri l'obbligo dei componenti del gruppo misto di adottare costantemente e tempestivamente, nell'ambito della programmazione scolastica dell'Istituto frequentato dal minore, i documenti di propria competenza, onde consentire l'attuazione delle misure che saranno previste per la piena integrazione scolastica del disabile.

Per quanto riguarda l'ulteriore domanda risarcitoria formulata nel gravame, il Collegio ritiene di uniformarsi alle note decisioni del CGA.

In particolare, a parte il profilo dell'elemento soggettivo, va evidenziata la necessità che "all'affermazione del danno si accompagni la allegazione di elementi idonei in concreto – ulteriori rispetto alla mera allegazione della violazione intervenuta dell'ordine normativo – a supportare la richiesta perché rivelatori di conseguenze lesive (ad esempio: intervenuto pregiudizio scolastico, intervenuto aggravamento del deficit cognitivo accertato, turbamenti in peius della qualità della vita) eziologicamente collegate (al limite anche solo in via presuntiva, con conseguente rovesciamento degli oneri probatori) alla condotta contestata" (da ult, CGA, 18 novembre 2016, n. 414).

Nel caso in esame una simile allegazione è assente, con le conseguenti determinazioni negative sulla possibilità di identificare un danno effettivamente subito.

Le spese del giudizio, atteso l'accoglimento delle domande principali presentate nel ricorso, sono poste nei confronti dell'amministrazione resistente nella misura liquidata in dispositivo e con distrazione in favore del procuratore, come da sua richiesta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile ed in parte lo accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione; respinge la domanda di risarcimento del danno.

Condanna il comune di Capaci al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in favore di parte ricorrente, in €. 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1, 2 e 5 e 22, comma 8, D.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Solveig Cogliani, Presidente

Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore

Maria Cappellano, Consigliere



L'ESTENSORE
Caterina Criscenti

IL PRESIDENTE
Solveig Cogliani

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

N° 1.1178
del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di

14.1.17

diretto a CONVENS DI EA PAC PLECA C.RO.1A POLO CAPAC (PA)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata

il 14/01/2017

- Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)
- Destinatario persona giuridica (1)
- Curatore fallimentare (2)
- Domiciliatario (3)
- Familiare convivente (4)
- Addetto alla casa (5)
- Al servizio del destinatario addetto alle ricezioni delle notificazioni (6) Impiegato
- Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)
- Delegato dal direttore del (8)

di

delegato dal comandante del (corpo e reparto)

(firma del destinatario o della persona abilitata)

Abilitata Impossibilitato e firmare

Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

pedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata

da 19.04.17 Montefo

(data e firma dell'addetto al recapito)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

- del plico di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

- Sig.
- in qualità di (10)
- del plico di firmare il registro di consegna
- affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
- immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

- e mancanza inidoneità delle persone abilitate
- affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
- immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del

autoscrittura dell'addetto al recapito

data

firma

RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

data

(firma del destinatario o di un suo delegato)

(controfirma dell'impiegato postale)

Bollo da apporre al retro della consegna

- (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.
- (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.
- (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.
- (4) Padre, moglie, nipote, ecc.
- (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.
- (6) Segretario, dipendente, ecc.
- (7) Via, piazza, corso, n°.
- (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.
- (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.
- (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).
- (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo.
- (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.
- (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi


AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N° 76759032879-1

(Vedi avvertenze per gli uffici)

Bollo dell'ufficio di partenza

975



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE


L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra. L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)



Avv. GIUSEPPE IMPIDUGLIA
Via Guglielmo Oberdan, n°5
90138 - PALERMO
giuseppeimpiduglia@alice.it
Cell. 339 2783620 - Fax 091.8040204
Cod. Fisc. MIP GPP 81110 A089A
P. IVA 0255131 084 6

AG



76753055895-4

si spedisce in data odierna il presente titolo in forma esecutiva con la seguente formula.

«Repubblica Italiana. In nome della legge. Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti»

Su richiesta dell'avv. Giuseppe Dimpiduglio

ed a favore di Antonino Fecarotta e Anna Trovato in proprio e na

si compone di n. 8 Facciate, più questa.

Palermo, li 11-4-2013



SECRETARIA GIURISDIZIONALE



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2017, il giorno _____ del mese di _____ io sottoscritto Uff. Giud., addetto all'U.n.e.p. presso la corte di Appello di Palermo, richiesto come in atti ho notificato copia conforme con formula esecutiva della sentenza n. 964/2017 resa dal T.A.R. Palermo in data 05/04/2017

al **COMUNE DI CAPACI**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, Palazzo del Municipio, Piazza Calogero Troia- 90040 - Capaci (PA)

MEDIANTE NOTIFICA
A MEZZO IL SERVIZIO POSTALE
CON RACCOMANDATA A.R.
PALERMO: 12 APR 2017
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE DI APPELLO - PALERMO

N. Raccomandata

76759032879-1



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 23 AG - MOD. C4001 (ex 0014) - 01 (4) Ed. 05/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	Comune di Capaci	
	DESTINATARIO	
	VIA / PIAZZA	90040 Capaci (PA)
MITTENTE	UNSP. PA	
	MITTENTE	
	VIA / PIAZZA	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata		



Bollo (accettazione manuale)

TASSE

Avv. GIUSEPPE IMPIDUGLIA
Via Guglielmo Oberdan, n°5
90138 - PALERMO
giuseppeimpiduglia@alice.it
Cell. 339.2753820 - Fax 091.8040204
Cod. Fisc.: MPD GPP 81T10 A089A
P. IVA 0255131 084 6

ORIGINALE

N.01558 /2017 REG.PROV.COLL.
N. 00424/2017 REG.RIC.

Publicato il 13/06/2017



ZEMTS
ASSI STIMA
OTM-CASMA
[Signature]



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 424 del 2017, proposto da:

Benedetta Giacalone, nella qualità di genitore del minore Di Patti Giuseppe, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Impiduglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via G. Oberdan, 5;

contro

Comune di Capaci, non costituito in giudizio;

PER L'ESECUZIONE

della sentenza n. 137/17, resa da Codesto Ecc.mo T.A.R. Sicilia - Palermo in data 16/01/2017;

PER LA CONDANNA

del Comune di Capaci, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal minore Di Patti Giuseppe in ragione della violazione della sentenza n. 137/17, resa da Codesto Ecc.mo T.A.R.;

ED, INOLTRE, PER LA FISSAZIONE,

ai sensi dell'art. 114 del Codice del Processo Amministrativo, della somma di

Codifica interna 2019
161750 L01

L'Ufficiale Giudiziario
RIZZO ANGELA

Ufficio Unico Nep - Corte di Appello Palermo
Diritti: **NORMALE** 18/06/19
Costo: 0.00
Orario: 10:41
014488/L01
Giacalone Impiduglia G

Ufficio Unico Nep - Corte di Appello Palermo
Diritti: **NORMALE** 18/06/19
Costo: 9.22
Orario: 11:55
014488/L01
Giacalone Impiduglia G
Totale: 9.22

SI NOTIFICHI A MANI

[Signature]

P.C.

Stampa: 30/6/22
CORTE DI APPELLO PALERMO
Dott. Giuseppe Impiduglia
Ufficiale Giudiziario

denaro dovuta dal Comune di Capaci, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la violazione, la successiva inosservanza ed il ritardo nell'esecuzione della sentenza n. 137/17.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2017 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con il presente ricorso, notificato il 17 febbraio 2017 eritualmente depositato, la ricorrente aveva chiesto che venisse ordinato al Comune intimato l'ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata;

Tenuto conto che con memoria depositata il 31 maggio 2017 parte ricorrente ha comunicato che, nelle more del giudizio, la sentenza è stata eseguita, come da nota dell'Istituto scolastico frequentato dal minore, con cui si dà atto che l'assistente all'autonomia e alla comunicazione risulta presente, per 10 ore, dal 22 maggio 2017;

Rilevato che con la predetta memoria la parte ha rappresentato che sussistono le condizioni affinché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere ed ha insistito solo per la condanna alle spese, con distrazione;

Ritenuto di dover prendere atto dell'intervenuta esecuzione della sentenza indicata in epigrafe e, dichiarare, dunque, cessata la materia del contendere;

Ritenuto che le spese vanno poste a carico del Comune di Capaci, visto che l'esecuzione è avvenuta solo dopo la notifica del ricorso per l'ottemperanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna il Comune di Capaci al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che vengono complessivamente liquidate in € 250,00, oltre

accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1, 2 e 5 e 22, comma 8, D.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:


Solveig Cogliani, Presidente

Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore

Maria Cappellano, Consigliere

L'ESTENSORE
Caterina Criscenti

IL PRESIDENTE
Solveig Cogliani



IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

si spedisce in data odierna il presente titolo in forma esecutiva con la seguente formula.

«Repubblica Italiana. In nome della legge. Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.»

Su richiesta dell'avv. Luigi Impiduglia

ed a favore di Benedetto Lucalone in proprio n. 4

si compone di n. 3 Facciate, più questa.

Palermo, il 21 06 2017



DIRETTORE DELLA SEGRETERIA GIURISDIZIONALE



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2019, il giorno _____ del mese di _____ io sottoscritto Uff. Giud.,
addetto all'U.n.e.p. presso la corte di Appello di Palermo, richiesto come in atti ho
notificato copia conforme con formula esecutiva della sentenza n. 1558/2017 resa
dal T.A.R. Palermo in data 13/06/2017

Al **COMUNE DI CAPACI**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato
per la carica presso la Casa Comunale, Palazzo del Municipio, Piazza Calogero Troia-
90040 - Capaci (PA)

APPELLO

ion e man della
ip re lo Bello FRANCESCA
impiegata abilitata alla
ricezione atti d-
Capaci li 19/06/19

APPELLO DI PALERMO
Funzionario U.N.E.P.
Dott. Giuseppe
19/06/19

Pubblicato il 22/06/2017

Firmato digitalmente

N.01645 /2017 REG.PROV.COLL.
N. 00657/2017 REG.RIC.



NOTIFICATO A MANO



352 NTZ
ASSISTENZA
PUBBLICAZIONE
[Handwritten signature]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

Codifica interna 2019
144751 L01
U-nep Palermo
L'Ufficiale Giudiziario
MANGANO GIUSEPPA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 657 del 2017, proposto da:
Calafiore Cesare, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore Diego Calafiore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Impiduglia, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Oberdan n. 5;

contro

il Comune di Capaci, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per l'esecuzione

della sentenza n. 83/2017, resa dal T.A.R. Sicilia - Palermo in data 12/01/2017;
per la condanna
del Comune di Capaci, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal minore indicato in epigrafe in ragione della violazione della sentenza n. 83/17, resa da Codesto Ecc.mo T.A.R.;
ed inoltre per la fissazione

Ufficio Unico Nep - Corte di Appello Palermo
Diritti NORMALE 30/05/19
Trasf. 0.00
Posta 0.00
Percep. 0.00
Totale 0.00
013045/L01
CALAFIORE IMPIDUGLIA G

Ufficio Unico Nep - Corte di Appello Palermo
Diritti NORMALE 30/05/19
Trasf. 9.22
Posta 0.00
Percep. 0.00
Totale 9.22
013045/L01
CALAFIORE IMPIDUGLIA G

ai sensi dell'art. 114 del Codice del Processo Amministrativo, della somma di denaro dovuta dal Comune di Capaci per la violazione, la successiva inosservanza ed il ritardo nell'esecuzione della sentenza n. 83/17, resa da Codesto Ecc.mo T.A.R..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la nota depositata dalla parte ricorrente in data 13 giugno 2017;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Relatore il consigliere dott.ssa Maria Cappellano;

Udito alla camera di consiglio del giorno 19 giugno 2017 il difensore di parte ricorrente, presente come da verbale;

Considerato che:

- con ricorso, notificato il 13 marzo 2017 e depositato il 20 marzo, l'odierno ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza n. 83/2017, con la quale questa Sezione ha parzialmente accolto il ricorso, promosso dal predetto, tendente ad ottenere in favore del figlio (minore disabile grave) l'assegnazione dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione; chiedendo, altresì, la fissazione di una somma di denaro, ai sensi dell'art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., e la condanna alle spese;
- il Comune di Capaci, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio;
- con nota depositata in data 13 giugno 2017 la difesa di parte ricorrente ha reso nota l'intervenuta esecuzione della sentenza successivamente alla notifica del ricorso in epigrafe, depositando documentazione; chiedendo, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese;
- alla camera di consiglio del giorno 19 giugno 2017, presente il difensore di parte ricorrente, come da verbale – il quale ha confermato la cessata materia del contendere - il ricorso è stato posto in decisione;

*

CORREZIONE APPORTATA A PAG. 3 A.

ART. 288 C.P.C. ED IN ESECUZIONE DELLA D.C.

Palermo, il 24/5/2017

IL DIRETTORE

1085/1P



Ritenuto che:

- parte ricorrente ha dichiarato che le statuizioni contenute nella sentenza n. 83/2017 sono state eseguite, depositando copia della determinazione dirigenziale datata 08.05.2017, con la quale il Responsabile del Comune di Capaci ha indetto la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore dei disabili, per il periodo maggio-dicembre 2017; chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
- va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- le spese di giudizio vengono poste a carico dell'intimato Comune di Capaci, secondo il criterio della soccombenza virtuale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna il Comune di Capaci al pagamento delle **spese di giudizio**, che liquida in favore di parte ricorrente quantificandole in **€ 300,00 (euro trecento/00)**, oltre oneri accessori come per legge. ***CON DISTINZIONE IN FAVORE DELL'AV. IMPIDUSLIA DICHIARATOSI ANTISTATARIO**

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente FF

Nicola Maisano, Consigliere

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Cappellano

IL PRESIDENTE
Caterina Criscenti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Si spedisce in data odierna il presente titolo in forma esecutiva con la seguente formula.

«Repubblica Italiana. In nome della legge. Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.»

Su richiesta dell'avv. Giuseppe Scuduglia

ed a favore di Celestino Corvo in proprio
e avv. Giuseppe Scuduglia
Giuseppe Di Stefano

Si compone di n. 3 Foglietti, più questo.

Palermo, il 22/05/2014



DIRETTORE DELLA SEGRETARIA GIURISDIZIONALE

[Handwritten signature]

Publicato il 17/04/2019

N. 01085/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00657/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Vista la domanda depositata in data 31/01/2019 da Cesare Nq Calafiore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Impiduglia, dall'avvocato Giuseppe Impiduglia in Palermo, via G. Oberdan n. 5

per la correzione

di sentenza n. 1645 del 2017, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 657 del 2017;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2019 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'istanza di correzione di errore materiale;

Visto l'art. 86, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che, con istanza di correzione di errore materiale, regolarmente notificata alle altre parti del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto la correzione della sentenza n. 1645 del 2017, nella parte in cui, nel dispositivo, non è stata inserita la specificazione che le spese, come liquidate, devono essere distratte

in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario;

Considerato che, per pacifica giurisprudenza al riguardo (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 17/05/2017, n. 12437; Cons. giust. amm. Sicilia, 07/03/2017, n. 86), in tema di spese giudiziali, nel caso di omessa pronuncia sulla domanda di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, l'avvocato invece di impugnare la decisione secondo le vie ordinarie, può attivare la più celere procedura per la correzione degli errori materiali, ex artt. 287 e 288 c.p.c., in quanto l'obiettivo dell'interessato è quello di porre rimedio ad un errore solo formale, estraneo alla decisione, che resta immutata;

Considerato che, nella fattispecie, avuto riguardo agli atti di causa, emerge, con evidenza, che si è trattato appunto di un mero errore materiale, in presenza dell'esplicita richiesta nel senso indicato da parte del difensore della parte ricorrente;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di correzione dell'errore materiale di cui in trattazione e, per l'effetto, dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 1645 del 2017, inserendo nel dispositivo le parole "con distrazione a favore dell'avv. Impiduglia dichiaratosi antistatario".

Ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, co.3, cod. proc. amm..

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore

Maria Cappellano, Consigliere

Anna Pignataro, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti


IL SEGRETARIO

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2019, il giorno _____ del mese di _____ io sottoscritto Uff. Giud.,
addetto all'U.n.e.p. presso la corte di Appello di Palermo, richiesto come in atti ho
notificato copia conforme con formula esecutiva della sentenza n. 1645/2017 resa
dal T.A.R. Palermo in data 22/06/2017

al **COMUNE DI CAPACI**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,
domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, Palazzo del Municipio, Piazza
Calogero Troia- 90040 - Capaci (PA)

*con mano
della signora LO BELO FRANCESCA
impiegata addetta alle
selezioni atti T.P.
Capaci li 31/05/19*



Avv. GIUSEPPE IMPIDUGLIA
Via Guglielmo Oberdan, n°5
90138 - PALERMO
giuseppeimpiduglia@alice.it
Cell. 339.2753820 - Fax 091.8040204
Cod. Fisc.: MPD GPP 81T10 A089A
P. IVA 0255131 084 6

ORIGINALE

N. 441/16 REG.PROV.CAU.
N. 00654/2015 REG.RIC.

DIRITTI RILASCIATI
COPIE



*ESSENTE
ASS. SENZA
OBBLIGAZIONE*



REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)

Si notifica a MAN'



ha pronunciato la presente ,

ORDINANZA

Stamp with handwritten numbers: 36 and 922

sul ricorso numero di registro generale 654 del 2015, integrati
motivi aggiunti, proposto da:



Sciarrotta Vincenza, in proprio e in qualità di esercente al potestà genitoriale sul minore Alessandro Sucato, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Impiduglia, presso lo studio del quale, in Palermo, via Oberdan n. 5, è elettivamente domiciliata;

contro

Comune di Capaci, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per la condanna

del Comune di Capaci, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'assegnazione, in favore di Alessandro Sucato, di un assistente igienico personale e di un assistente all'autonomia e alla

Stamp with handwritten numbers: 013046/L01, 9:22, 09:38, 0.00, 0.00, 0.00

Stamp: Ufficio Unico Nep - Corte di Appello Palermo, Diritto NORMALE 30/05/19, Costo 0.00, Orario 11:17, Posta 0.00, SCIARROTTA IMPIDUGLIA G, Perc. 0.00, Totale 0.00

Stamp: Codifica interna 144760, 2019 L01, U-nep Palermo, L'Ufficiale Giudiziario MANGANO GIUSEPPA

comunicazione per 10 ore settimanali sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari, la necessità di tale assistenza;
PER IL RICONOSCIMENTO del diritto di Alessandro Sucato ad essere assistito da un assistente igienico personale e da un assistente all'autonomia e alla comunicazione per 10 ore settimanali sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessità di tale assistenza;

PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo della Comune di Capaci di garantire al minore Alessandro Sucato l'assegnazione di un assistente igienico personale e di un assistente all'autonomia e alla comunicazione per 10 ore settimanali sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessità di tale assistenza;

NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO del diritto del piccolo Alessandro Sucato e della ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per non aver fruito (se non per un brevissimo arco di tempo) della necessaria assistenza di base e specialistica;

ED ALTRESI'PER LA CONDANNA del Comune di Capaci, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal minore Alessandro Sucato e dalla ricorrente per non avere il minore fruito (se non per un brevissimo arco di tempo) della necessaria assistenza igienico



personale ed all'autonomia e alla comunicazione.

E, PER QUANTO POSSA OCCORRERE, PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE del provvedimento del Comune di Capaci, del quale non si conoscono gli estremi, con il quale è stata disposta la sospensione dei servizi di assistenza igienico personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a partire dal 12.2.15.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la domanda cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti appare assistita da sufficienti elementi di fondatezza, alla luce della documentazione versata in atti, e che sussiste altresì il pericolo di un danno grave ed irreparabile, onde la domanda stessa va accolta ordinando al Comune di Capaci di assegnare un assistente igienico-personale per la durata di sette ore settimanali, fino alla



documentata cessazione dei requisiti per la concessione dell'assistenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) Accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di giugno 2017.

Condanna il Comune di Capaci al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro cinquecento/00, oltre accessori come per legge. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.


Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Tulumello, Presidente FF, Estensore

Aurora Lento, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE



10/04/16
24/5/2016
Temp.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 7/4/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

si spedisce in data odierna il presente titolo in forma esecutiva con la seguente formula.

«Repubblica Italiana. In nome della legge, Compilando e tutti gli uffici giudiziari che ne sono competenti, si riferisce dritti di mettere a circolazione il presente titolo, in qualità di direttore di danti assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorso, quando ne siano legalmente richianti.»

Su richiesta dell'avv. Giuseppe Lupoluglie

ed a favore di Severino Vincenza
in proprio e c/c

si compone di n. 4 fascicoli.

Palermo, il 28/05/2016



CAPOSEGRETARIO DELLA SEGRETERIA CURIALE

Publicato il 17/04/2019

N. 01090/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00654/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 654 del 2015, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Vincenza Nq Sciarrotta, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Impiduglia,
con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Oberdan n.5;

contro

Comune di Capaci in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;

per la condanna

del Comune di Capaci, in persona del legale rappresentante pro tempore,
all'assegnazione, in favore di Alessandro Sucato, di un assistente igienico personale
e di un assistente all'autonomia e alla comunicazione per 10 ore settimanali sia per
il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi sino a che persista secondo i
competenti organi scolastici e sanitari, la necessità di tale assistenza;

PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto di Alessandro Sucato ad essere assistito da un assistente igienico
personale e da un assistente all'autonomia e alla comunicazione per 10 ore

settimanali sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessità di tale assistenza;

PER L'ACCERTAMENTO

dell'obbligo della Comune di Capaci di garantire al minore Alessandro Sucato l'assegnazione di un assistente igienico personale e di un assistente all'autonomia e alla comunicazione per 10 ore settimanali sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessità di tale assistenza;

NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto del piccolo Alessandro Sucato e della ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per non aver fruito (se non per un brevissimo arco di tempo) della necessaria assistenza di base e specialistica;

ED ALTRESI' PER LA CONDANNA

del Comune di Capaci, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal minore Alessandro Sucato e dalla ricorrente per non avere il minore fruito (se non per un brevissimo arco di tempo) della necessaria assistenza igienico personale ed all'autonomia e alla comunicazione.

E, PER QUANTO POSSA OCCORRERE, PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

del provvedimento del Comune di Capaci, del quale non si conoscono gli estremi, con il quale è stata disposta la sospensione dei servizi di assistenza igienico personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a partire dal 12.2.15.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2019 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, con istanza di correzione di errore materiale, regolarmente notificata alle altre parti del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto la correzione dell'ordinanza n. 441/2016 del 7.4.2016, nella parte in cui, nel dispositivo, non è stata inserita la specificazione che le spese, come liquidate, devono essere distratte in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario;

Considerato che, per pacifica giurisprudenza al riguardo (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 17/05/2017, n. 12437; Cons. giust. amm. Sicilia, 07/03/2017, n. 86), in tema di spese giudiziali, nel caso di omessa pronuncia sulla domanda di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, l'avvocato invece di impugnare la decisione secondo le vie ordinarie, può attivare la più celere procedura per la correzione degli errori materiali, ex artt. 287 e 288 c.p.c., in quanto l'obiettivo dell'interessato è quello di porre rimedio ad un errore solo formale, estraneo alla decisione, che resta immutata;

Considerato che, nella fattispecie, avuto riguardo agli atti di causa, emerge, con evidenza, che si è trattato appunto di un mero errore materiale, in presenza dell'esplicita richiesta nel senso indicato da parte del difensore della parte ricorrente;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di correzione dell'errore materiale di cui in trattazione e, per l'effetto, dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 441/2016, inserendo nel dispositivo dopo le parole "per legge", le parole "con distrazione a favore dell'avv. Impiduglia, dichiaratosi antistatario".

Manda alla segreteria per gli adempimenti di legge.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore

Maria Cappellano, Consigliere

Anna Pignataro, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO




RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2019, il giorno _____ del mese di _____ io sottoscritto Uff. Giud.,
addetto all'U.n.e.p. presso la corte di Appello di Palermo, richiesto come in atti ho
notificato copia conforme con formula esecutiva dell'ordinanza n. 441/2016 resa
dal T.A.R. Palermo in data 07/04/2016

al **COMUNE DI CAPACI**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,
domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, Palazzo del Municipio, Piazza
Calogero Troia- 90040 - Capaci (PA)

*con la mano
della signora So Bruno
Fambraga, impiegate addette
alle ricevioni alla sp
Capaci il 31/05/19*



Avv. GIUSEPPE IMPIDUGLIA
Via Guglielmo Oberdan, n°5
90138 - PALERMO
giuseppeimpiduglia@alice.it
Cell. 339.2753820 - Fax 091.8040204
Cod. Fisc.: MPD GPP 81T10 A089A
P. IVA 0255131 084 6

ORIGINALE

N. 442/16 REG.PROV.CAU.
N. 00636/2016 REG.RIC.

DIRITTI DI LASCIO
COPIE SCOLTI



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 636 del 2016, proposto da:

Bologna Antonella, in proprio e in qualità di esercente al potestà genitoriale sul minore Mattina Nazareno Bonsignore, e Giambona Serafina, in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Nicolò Scarpato, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Impiduglia, presso lo studio del quale, in Palermo, via Oberdan n. 5, sono elettivamente domiciliate;

contro

Comune di Capaci, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Comune di Capaci, del quale non si conoscono gli estremi, con il quale è stata disposta la sospensione del

Ufficio Unico Nap - Corte di Appello Palermo

Città:	NORMALE	30/05/19
Trasf. Cronologico:	013013/L01	Orario 10:38
Posta:	BOLOGNA AN - IMPIDUGLIA G	
Perc. %:	0.00	
Totale:	0.00	

Ufficio Unico Nap - Corte di Appello Palermo

Città:	NORMALE	30/05/19
Trasf. Cronologico:	013013/L01	Orario 09:38
Posta:	BOLOGNA AN - IMPIDUGLIA G	
Perc. %:	0.00	
Totale:	9.22	

06/04/2016

2019
Codifica interna
144810
L01
L'Ufficiale Giudiziario
MANGANO GIUSEPPA
U-Rep Palermo

Espresso
Assistenza
Abbinamento
M

SI NOTIFICO + MAN
Ho

P.C



servizio di assistenza igienico personale a partire dal dicembre 2015 (segnatamente a sensi e per gli effetti del D. L,va n. 196/03 partire dall'11.12.2015 per Mattia Nazareno Bonsignore e dal 16.12.2015 per Nicolo Scarpato)

PER IL RICONOSCIMENTO del diritto del minori Mattia Nazareno Bonsignore e Nicolo Scarpato all'erogazione del servizio di assistenza igienico personale sia per il corrente, anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo competenti organi scolastici e sanitari la necessita di tale assistenza;

PER LA CONDANNA del Comune di Capaci all'assegnazione a favore di ciascuno dei summenzionati minori di un assistente igienico personale sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessita di tale assistenza;

NONCHE' PERIL RICONOSCIMENTO del diritto dei summenzionati minori e dei rispettivi genitori al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per la mancata erogazione del servizio di assistenza igienico personale;

ED ALTRESI' PER LA CONDANNA del Comune di Capaci , in persona del legale rappresentante p.t. , al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dai summenzionati minori e dai loro genitori per la mancata erogazione del servizio di assistenza igienico personale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- l'individuazione degli interventi finalizzati alla concreta attuazione del diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica (ivi compresa la quantificazione delle ore di assistenza) è di competenza del gruppo misto, del quale fanno parte (per espressa previsione normativa) gli operatori sanitari individuati dall'ASP, il personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola, nonché (generalmente) il Dirigente scolastico e rappresentanti del Comune o della Provincia ed alle cui la

- non sono state quantificate le ore di assistenza specialistica necessarie per il minore in epigrafe;

Ritenuto, pertanto, di richiedere al gruppo misto operante presso l'Istituto frequentato dai minori in epigrafe tale quantificazione da effettuare entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza;



Considerato, altresì, che il ricorso è assistito da apprezzabile fumus boni juris alla luce dei numerosi precedenti di questo Tribunale in senso favorevole ai ricorrenti e che non appare assistita da legittimità la determinazione dell'Amministrazione resistente di non assegnare al minore in epigrafe il servizio di assistenza richiesto.

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe e, per l'effetto, di ordinare al Comune di assegnare il servizio richiesto nella misura di 6 ore settimanali per ciascuno dei minori ricorrenti, entro 15 giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza, onerando nel contempo l'istituto scolastico di riferimento della convocazione del gruppo misto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) Accoglie l'istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe per gli effetti di cui in motivazione e dispone gli incumbenti istruttori ivi indicati.

Manda la Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza all'Istituto frequentato dai minori in epigrafe.

Fissa per la trattazione del merito del ricorso la prima udienza pubblica di giugno 2017, ore di rito.

Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 500,00.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

1087/17
24/5/2019
P. Q. M.



*CON DISTRAZIONE A FAVORE DELL'AVV. IMPIDUGLIA DICHIARATOSI ANTISTARRO

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Tulumello, Presidente FF, Estensore

Aurora Lento, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 7/4/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co/3, cod. proc. amm.)

si spedisce in data odierna il presente titolo in forma esecutiva con la seguente formula.

«Repubblica Italiana. In nome della legge. Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, a tutti gli uffici di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali delle forze pubbliche di concorso, quando ne siano legalmente richiesti»

Su richiesta dell'avv. Giuseppe Squiduglio

ed a favore di Bolognese Antonella in
proprio e suo marito Giuseppe Squiduglio
quale Direttore

si compone di n. 5 Foglietti, più spetti.

Palermo, li 27/05/2014



DIRETTORE DELLA SEGRETARIA GIURISDIZIONALE

[Handwritten signature]

Publicato il 17/04/2019

N. 01087/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00636/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Vista la domanda depositata in data 31/01/2019 da Antonella E Consorte Nq Bologna, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Impiduglia, dall'avvocato Giuseppe Impiduglia in Palermo, via Oberdan n.5

per la correzione

di ordinanza n. 442/2016, pronunciato/a da questa Sezione sul ricorso 636 del 2016;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2019 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'istanza di correzione di errore materiale;

Visto l'art. 86, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che, con istanza di correzione di errore materiale, regolarmente notificata alle altre parti del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto la correzione dell'ordinanza n. 442 del 2016, nella parte in cui, nel dispositivo, non è stata inserita la specificazione che le spese, come liquidate, devono essere distratte in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario;

Considerato che, per pacifica giurisprudenza al riguardo (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 17/05/2017, n. 12437; Cons. giust. amm. Sicilia, 07/03/2017, n. 86), in tema di spese giudiziali, nel caso di omessa pronuncia sulla domanda di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, l'avvocato invece di impugnare la decisione secondo le vie ordinarie, può attivare la più celere procedura per la correzione degli errori materiali, ex artt. 287 e 288 c.p.c., in quanto l'obiettivo dell'interessato è quello di porre rimedio ad un errore solo formale, estraneo alla decisione, che resta immutata;

Considerato che, nella fattispecie, avuto riguardo agli atti di causa, emerge, con evidenza, che si è trattato appunto di un mero errore materiale, in presenza dell'esplicita richiesta nel senso indicato da parte del difensore della parte ricorrente;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di correzione dell'errore materiale di cui in trattazione e, per l'effetto, dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 442 del 2016, inserendo nel dispositivo le parole "con distrazione a favore dell'avv. Impiduglia dichiaratosi antistatario".

Ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, co. 3, cod. proc. amm..

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore

Maria Cappellano, Consigliere

Anna Pignataro, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2019, il giorno _____ del mese di _____ io sottoscritto Uff. Giud., addetto all'U.n.e.p. presso la corte di Appello di Palermo, richiesto come in atti ho notificato copia conforme con formula esecutiva dell'ordinanza n. 442/2016 resa dal T.A.R. Palermo in data 07/04/2016

al **COMUNE DI CAPACI**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, Palazzo del Municipio, Piazza Calogero Troia- 90040 - Capaci (PA)

non a mani della upro
Lo BEAO FRANCESCA, impegnate
addebito alla ricezione
atti t.p.
Capaci li 31/05/19



Avv. GIUSEPPE IMPIDUGLIA
Via Guglielmo Oberdan, n°5
90138 - PALERMO
giuseppeimpiduglia@alice.it
Cell. 339.2753820 - Fax 091.8040204
Cod. Fisc.: MPD GPP 81T10 A089A
P. IVA 0255131 084 6

ORIGINALE



N. 443/16 REG.PROV.CAU.
N. 00637/2016 REG.RIC.



SI NOTIFICAVI
M.M.M.

35870
Assistenza
obbligata
[Signature]


REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)

P.C

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

36 9,22
Uff. Funz. Giudiziario



sul ricorso numero di registro generale 637 del 2016, proposto
Marotta Esmeralda, in proprio e in qualità di esercente al potestà genitoriale sul minore Marco Salvato, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Impiduglia, presso lo studio del quale, in Palermo, via Oberdan n. 5, è elettivamente domiciliata.

contro

Comune di Capaci, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

Del provvedimento del Comune di Capaci, del quale non si conoscono gli estremi, con il quale è stata disposta la sospensione dei servizi di assistenza igienico personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a partire dal 10.12.15

30/05/19
NORMALE
013060/L01
MAROTTA ES - IMPIDUGLIA G
9.22

Ufficio Unico Nep - Corte di Appello Palermo
Diritti: **NORMALE** 30/05/19
Orario: 11:47
Fas: 0.00
Posto: 0.00
Perc. %: 0.00
Totale: 0.00
MAROTTA ES - IMPIDUGLIA G

Codifica interna 2019
144731 L01
U-nep Palermo
L'Ufficiale Giudiziario
MANGANO GIUSEPPA

ORIGINALE

PER LA CONDANNA, Del Comune di Capaci, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'assegnazione, in favore di Marco Salvato, di un assistente igienico personale e di un assistente all'autonomia e alla comunicazione per un numero adeguato di ore sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari, la necessita di tale assistenza;

PER IL RICONOSCIMENTO Del diritto di Marco Salvato ad essere assistito da un assistente igienico personale e da un assistente all'autonomia e alla comunicazione per un numero adeguato di ore sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessita di tale assistenza;

PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo della Comune di Capaci di garantire al minore Marco Salvato l'assegnazione di un assistente igienico personale e di un assistente all'autonomia e alta comunicazione per un numero adeguato di ore sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessit  di tale assistenza;

NONCHE PER IL RICONOSCIMENTO del diritto del piccolo Marco Salvato e della ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per non aver fruito (se non per un breve arco di tempo) della necessaria assistenza di base e specialistica;



ED ALTRESI' PER LA CONDANNA del Comune di Capaci, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal minore Marco Salvato e dalla ricorrente per non avere il minore fruito (se non per un breve arco di tempo) della necessaria assistenza igienico personale ed e alla comunicazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- l'individuazione degli interventi finalizzati alla concreta attuazione del diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica (ivi compresa la quantificazione delle ore di assistenza) è di competenza del gruppo misto, del quale fanno parte (per espressa previsione normativa) gli operatori sanitari individuati dall'ASP, il personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola, nonché (generalmente) il



Dirigente scolastico e rappresentanti del Comune o della Provincia ed alle cui la

- non sono state quantificate le ore di assistenza specialistica necessarie per il minore in epigrafe;

Ritenuto, pertanto, di richiedere al gruppo misto operante presso l'Istituto frequentato dal minore in epigrafe tale quantificazione da effettuare entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza;

Considerato, altresì, che il ricorso è assistito da apprezzabile fumus boni juris alla luce dei numerosi precedenti di questo Tribunale in senso favorevole al ricorrente e che non appare assistita da legittimità la determinazione dell'Amministrazione resistente di non assegnare al minore in epigrafe il servizio di assistenza richiesto.

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe e, per l'effetto, di ordinare al Comune di assegnare il servizio richiesto nella misura di 6 ore settimanali, entro 15 giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza, onerando nel contempo l'istituto scolastico di riferimento della convocazione del gruppo misto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
Accoglie l'istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe per gli effetti di cui in motivazione e dispone gli incumbenti istruttori ivi indicati.
Manda la Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza



DELL'AVV. IMPIDUSLIA
DICHIARATOSI ANTISINDACALISTA

all'Istituto frequentato dal minore in epigrafe.

Fissa per la trattazione del merito del ricorso la prima udienza pubblica di giugno 2017, ore di rito.


Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 500,00*. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

- Giovanni Tulumello, Presidente FF, Estensore
- Aurora Lento, Consigliere
- Lucia Maria Brancatelli, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 7/4/2016



5
CORTEZZIONE DI AN... A...
ART. 288 C.P.C. PER...
Palermo, il 24/5/2016



IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

[Handwritten signature]

si spedisce in data odierna il presente titolo in forma esecutiva con la seguente formula.

«Repubblica Italiana. In nome della legge. Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.»

Su richiesta dell'avv. Giuseppe Sui. Duplè

ed a favore di Mario Esposito in p.p.
l. n. 19 e Avv. Giuseppe Sui. Duplè
Giuseppe Sui. Duplè

si compone di n. 5 Facciate, più questa.

Palermo, il 27/05/2016



DIRETTORE DELLA SEGRETERIA GIURISDIZIONALE

[Handwritten signature]

Publicato il 17/04/2019

N. 01093/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00637/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Vista la domanda depositata in data 31/01/2019 da Esmeralda Nq Marotta, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Impiduglia, dall'avvocato Giuseppe Impiduglia in Palermo, via Oberdan n.5

per la correzione

di ordinanza n. 443 del 2016, pronunciato/a da questa Sezione sul ricorso 637 del 2016;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2019 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'istanza di correzione di errore materiale;

Visto l'art. 86, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che, con istanza di correzione di errore materiale, regolarmente notificata alle altre parti del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto la correzione dell'ordinanza n. 443 del 2016, nella parte in cui, nel dispositivo, non è stata inserita la specificazione che le spese, come liquidate, devono essere distratte

in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario;

Considerato che, per pacifica giurisprudenza al riguardo (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 17/05/2017, n. 12437; Cons. giust. amm. Sicilia, 07/03/2017, n. 86), in tema di spese giudiziali, nel caso di omessa pronuncia sulla domanda di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, l'avvocato invece di impugnare la decisione secondo le vie ordinarie, può attivare la più celere procedura per la correzione degli errori materiali, ex artt. 287 e 288 c.p.c., in quanto l'obiettivo dell'interessato è quello di porre rimedio ad un errore solo formale, estraneo alla decisione, che resta immutata;

Considerato che, nella fattispecie, avuto riguardo agli atti di causa, emerge, con evidenza, che si è trattato appunto di un mero errore materiale, in presenza dell'esplicita richiesta nel senso indicato da parte del difensore della parte ricorrente;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di correzione dell'errore materiale di cui in trattazione e, per l'effetto, dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 443 del 2016, inserendo nel dispositivo le parole "con distrazione a favore dell'avv. Impiduglia dichiaratosi antistatario".

Ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, co. 3, cod. proc. amm..

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore

Maria Cappellano, Consigliere

Anna Pignataro, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

Avv. GIUSEPPE IMPIDUGLIA
Via Guglielmo Oberdan, n°5
90138 - PALERMO
giuseppeimpiduglia@alice.it
Cell. 339.2753820 - Fax 091.8040204
Cod. Fisc.: MPD GPP 81T10 A089A
P. IVA 0255131 084 6

ORIGINALE

DIRITTI RILASCIO
COPIE
AMMINISTRAZIONE REGIONALE DELLA SICILIA

N. 664/16 REG.PROV.CAU.
N. 00638/2016 REG.RIC.



SI NOTIFICHI
MAM'

ESSENZA
ASSISTENZA
OBBLIGATORIA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

P.C

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 638 del 2016, proposto da:

Giambona Francesco Paolo, in proprio e in qualità di esercente al potestà genitoriale sul minore Stefania Giambona, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Impiduglia, presso lo studio del quale, in Palermo, via Oberdan n. 5, è elettivamente domiciliato.

contro

Comune di Capaci, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

Del provvedimento del Comune di Capaci, del quale non si conoscono gli estremi, con il quale è stata disposta la sospensione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione;

PER LA CONDANNA, Del Comune di Capaci, in persona del

2019
L01
144801
L'Ufficiale Giudiziario
MANGANO GIUSEPPA
U'rep Palermo
Comunicazione interna

Ufficio Unico Nep - Corte di Appello Palermo	
Diritti	NORMALE 30/05/19
Trasf.	0.00
Poste	0.00
Perc. 3%	0.00
Totale	0.00
GIAMBONA F IMPIDUGLIA G	

Ufficio Unico Nep - Corte di Appello Palermo	
Diritti	NORMALE 30/05/19
Trasf.	0.00
Poste	0.00
Perc. 3%	0.00
Totale	0.00
GIAMBONA F IMPIDUGLIA G	

SPREA F...
Kuc 36
TRASFERITA
€ 9,22
06/04/2016
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Funzionario U.N.E.P.
Dott. Giuseppe Ferruggia

legale rappresentante pro tempore, all'assegnazione , in favore di Stefania Giambona, di un assistente all'autonomia e alla comunicazione per un numero adeguato di ore (10 ore settimanali) sia per il corrente anno che per gli anni successivi sino a che persista secondo i componenti organi scolastici e sanitari, la necessità di tale assistenza;

PER IL RICONOSCIMENTO . Del diritto di Stefania Giambona ad essere assistita da un assrstente all'autonomia e alla comunicazione per un numero adeguato di ore (10 ore settimanali) sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessita di tale assistenza;

PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo della Comune di Capaci di garantire alla minore Stefania Giambona l'assegnazione di un assistente all'autonomia e alla comunicazione per un numero adeguato di ore (10 ore settimanali) sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessita di tale assistenza;

NONCHE PERIL RICONOSCIMENTO del diritto della piccola Stefania Giambona e del ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per non aver fruito (se non per un breve arco di tempo) della necessaria all'autonomia e alia comunicazione.

ED ALTRESI' PER LA CONDANNA Del Comune di Capaci, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla minore Stefania Giambona e

dal ricorrente per non avere la minore fruito (se non per un breve arco di tempo) della necessaria assistenza all'autonomia e alla comunicazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;


Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il fumus boni juris è comprovato dai precedenti della sezione in merito all'obbligo di assegnazione da parte degli enti locali competenti agli alunni con disabilità grave del numero di ore di assistenza specializzata indicato dal gruppo misto;

Ritenuto, pertanto, che il Comune resistente debba integrare le ore di assistenza assegnate al minore in epigrafe sino al raggiungimento di quelle indicate dal gruppo misto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
Accoglie la domanda cautelare nei sensi e per gli effetti di cui in

*CORREZIONE AMPLIATA A P.T.G. h A NORMA DELLO
 ART. 288 C.P.C. IN ESERCIZIO DELLA O.C. N. 1988/1P
 26/5/2019
 IMPUTATORE


motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica di gennaio 2017.

Condanna il Comune di Capaci al pagamento delle spese della fase cautelare, che liquida in complessivi euro 500,00, oltre accessori come per legge. *CON DISTRAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. IMPIDUSCIA DICHIARATOSI ANTISTATARIO

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Tulumello, Presidente FF, Estensore

Aurora Lento, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 7/4/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

si spedisce in data odierna il presente titolo in forme esecutive con la seguente formula.

«Repubblica Italiana. In nome della legge. Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di competenza e a tutti gli uffici della parte pubblica di concorrenza, quando ne siano legalmente dovuti.»

Su richiesta dell'avv. Giuseppe Scarpato

ed a favore di Giuseppe Trovati
in proprio e con l'Avv. Giuseppe Scarpato - quale difensore

si compone di n. 4 fascicoli, di questo

Palermo, il 27/04/2016



DIRETTORE DELLA SEGRETERIA GIURISDIZIONALE

Publicato il 17/04/2019

N. 01088/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00638/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Vista la domanda depositata in data 31/01/2019 da Francesco Paolo Nq Giambona, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Impiduglia, dall'avvocato Giuseppe Impiduglia in Palermo, via Oberdan n.5

per la correzione

di ordinanza n. 444 del 2016, pronunciato/a da questa Sezione sul ricorso 638 del 2016;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2019 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; non per un breve arco di tempo) della necessaria assistenza all'autonomia e alla comunicazione;;

Vista l'istanza di correzione di errore materiale;

Visto l'art. 86, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che, con istanza di correzione di errore materiale, regolarmente notificata alle altre parti del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto la

correzione dell'ordinanza n. 444 del 2016, nella parte in cui, nel dispositivo, non è stata inserita la specificazione che le spese, come liquidate, devono essere distratte in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario;

Considerato che, per pacifica giurisprudenza al riguardo (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 17/05/2017, n. 12437; Cons. giust. amm. Sicilia, 07/03/2017, n. 86), in tema di spese giudiziali, nel caso di omessa pronuncia sulla domanda di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, l'avvocato invece di impugnare la decisione secondo le vie ordinarie, può attivare la più celere procedura per la correzione degli errori materiali, ex artt. 287 e 288 c.p.c., in quanto l'obiettivo dell'interessato è quello di porre rimedio ad un errore solo formale, estraneo alla decisione, che resta immutata;

Considerato che, nella fattispecie, avuto riguardo agli atti di causa, emerge, con evidenza, che si è trattato appunto di un mero errore materiale, in presenza dell'esplicita richiesta nel senso indicato da parte del difensore della parte ricorrente;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di correzione dell'errore materiale di cui in trattazione e, per l'effetto, dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 444 del 2016, inserendo nel dispositivo le parole "con distrazione a favore dell'avv. Impiduglia dichiaratosi antistatario".

Ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, co. 3, cod. proc. amm..

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore

Maria Cappellano, Consigliere

Anna Pignataro, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti


IL SEGRETARIO

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2019, il giorno _____ del mese di _____ io sottoscritto Uff. Giud., addetto all'U.n.e.p. presso la corte di Appello di Palermo, richiesto come in atti ho notificato copia conforme con formula esecutiva dell'ordinanza n. 444/2016 resa dal T.A.R. Palermo in data 07/04/2016

al **COMUNE DI CAPACI**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, Palazzo del Municipio, Piazza Calogero Troia- 90040 - Capaci (PA)

*in e mani
della signora LO BEVO FANTAZZOLA
impiegata addetta alle
richieste abbr. f.p.
Capaci li 31/05/19.*





ORIGINALE

N. 447/16 REG.PROV.CAU.
N. 00711/2016 REG.RIC.

ESSENTE
ASSISTENZA
BOBBU ASOLU
[Signature]



SI LOIFICU A MAN
[Signature]

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 711 del 2016, proposto da:

Fecarotta Antonino, in proprio e in qualità di esercente al potestà genitoriale sul minore Ginevra Fecarotta, e Troja Anna, in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Edoardo Vassallo, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Impiduglia, presso lo studio del quale, in Palermo, via Oberdan n. 5, sono elettivamente domiciliati;

Unep Palermo
Codifica interna
144740
2019
L01
L'Ufficiale Giudiziario
MANGANO GIUSEPPA

contro

Comune di Capaci, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio.;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Comune di Capaci, del quale non si conoscono gli estremi, con il quale è stata disposta la sospensione dei



[Signature]
06/04/2016

servizi di assistenza igienico personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a partire dal dicembre 2015.;

PER IL RICONOSCIMENTO del diritto del minori Ginevra Fecarotta e Edoardo Vassallo all'erogazione del servizio di assistenza igienico personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per un numero adeguato di ore (10 ore settimanali) sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessità di tali servizi di assistenza;

PER LA CONDANNA del Comune di Capaci all'assegnazione a favore di ciascuno dei summenzionati minori di un assistente igienico personale e di un assistente all'autonomia e alla comunicazione sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessità di tali servizi di assistenza;

NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO del diritto dei summenzionati minori e dei rispettivi genitori al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per la mancata erogazione dei servizi di assistenza igienico personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione;

ED ALTRESI PER LA CONDANNA del Comune di Capaci, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dai summenzionati minori e dai loro genitori per la mancata erogazione dei servizi di assistenza



igienico personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il fumus boni juris è comprovato dai precedenti della sezione in merito all'obbligo di assegnazione da parte degli enti locali competenti agli alunni con disabilità grave del numero di ore di assistenza specializzata indicato dal gruppo misto;


Ritenuto, pertanto, che il Comune resistente debba integrare le ore di assistenza assegnate ai minori in epigrafe sino al raggiungimento di quelle indicate dal gruppo misto (10 ore ciascuno per l'assistente all'autonomia e comunicazione, oltre all'assistenza igienico-personale).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)



4
 24/5/2016

1086/19


Accoglie l'istanza cautelare nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica di giugno 2017.

Condanna il Comune di Capaci al pagamento delle spese della fase cautelare, che liquida in complessivi euro 500,00, oltre accessori come per legge. ** CON DISTRAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. IMPRUDUSLIA DICHIARATOSI ANTISTATARIO*

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.


Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Tulumello, Presidente FF, Estensore

Aurora Lento, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 7/4/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si spedisce in data odierna il presente titolo in forma esecutiva con la seguente formula:

«Repubblica italiana. In nome della legge. Comandi ai signori giudici e agli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti di adattare, firmare e mettere a esecuzione il presente titolo, di prestare assistenza e di tutti gli ufficiali della stessa Prefettura su loro comandi quando ne siano legalmente richiesti.»

Su richiesta dell'avv. Giuseppe Longobardi

ed a favore di Francesco Antonino in
nome e per conto di Giuseppe
Longobardi quale difensore
si compone di n. 4

Fatto il 27/04/2016

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA GENERALE



[Handwritten signature]

Publicato il 17/04/2019

N. 01086/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00711/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Vista la domanda depositata in data 31/01/2019 da Antonino Nq Fecarotta, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Impiduglia, dall'avvocato Giuseppe Impiduglia in Palermo, via Oberdan n.5

per la correzione

di ordinanza n. 447 del 2016, pronunciato/a da questa Sezione sul ricorso 711 del 2016;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2019 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'istanza di correzione di errore materiale;

Visto l'art. 86, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che, con istanza di correzione di errore materiale, regolarmente notificata alle altre parti del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto la correzione dell'ordinanza n. 447 del 2016, nella parte in cui, nel dispositivo, non è stata inserita la specificazione che le spese, come liquidate, devono essere distratte

in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario;

Considerato che, per pacifica giurisprudenza al riguardo (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 17/05/2017, n. 12437; Cons. giust. amm. Sicilia, 07/03/2017, n. 86), in tema di spese giudiziali, nel caso di omessa pronuncia sulla domanda di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, l'avvocato invece di impugnare la decisione secondo le vie ordinarie, può attivare la più celere procedura per la correzione degli errori materiali, ex artt. 287 e 288 c.p.c., in quanto l'obiettivo dell'interessato è quello di porre rimedio ad un errore solo formale, estraneo alla decisione, che resta immutata;

Considerato che, nella fattispecie, avuto riguardo agli atti di causa, emerge, con evidenza, che si è trattato appunto di un mero errore materiale, in presenza dell'esplicita richiesta nel senso indicato da parte del difensore della parte ricorrente;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di correzione dell'errore materiale di cui in trattazione e, per l'effetto, dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 447 del 2016, inserendo nel dispositivo le parole "con distrazione a favore dell'avv. Impiduglia dichiaratosi antistatario".

Ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, co. 3, cod. proc. amm..

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore

Maria Cappellano, Consigliere

Anna Pignataro, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto
[Firma illeggibile]
[Data illeggibile]

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2019, il giorno _____ del mese di _____ io sottoscritto Uff. Giud.,
addetto all'U.n.e.p. presso la corte di Appello di Palermo, richiesto come in atti ho
notificato copia conforme con formula esecutiva dell'ordinanza n. 447/2016 resa
dal T.A.R. Palermo in data 07/04/2016

al **COMUNE DI CAPACI**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,
domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, Palazzo del Municipio, Piazza
Calogero Troia- 90040 - Capaci (PA)

*in mano alla
signora LO BELLO FRANCESCA impiegata
adibita alla ricezione della U.P.*

**N.E.P.
Ferruggia**

Capaci li 31/05/19

**Il Funzionario U.N.E.P.
Dott. Giuseppe Ferruggia**



ORIGINALE

Avv. GIUSEPPE IMPIDUGLIA
Via Guglielmo Oberdan, n°5
90138 - PALERMO
giuseppeimpiduglia@alice.it
Cell. 339.2753820 - Fax 091.8040204
Cod. Fisc.: MPD GPP 81T10 A089A
P. IVA 0255131 084 6

N. 00637/2016 REG.RIC.



N.01398 /2016 REG.PROV.CAU.
N. 00637/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 637 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Marotta Esmeralda, in proprio e in qualità di esercente al potestà genitoriale sul minore Marco Salvato, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Impiduglia, presso lo studio del quale, in Palermo, via Oberdan n. 5, è elettivamente domiciliata;

contro

il Comune di Capaci, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

Quanto al ricorso introduttivo

per l'annullamento del provvedimento del Comune di Capaci, del quale non si conoscono gli estremi, con il quale è stata disposta la sospensione dei servizi di assistenza igienico personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a partire dal 10.12.15;

PER LA CONDANNA

Del Comune di Capaci, in persona del legale rappresentante pro tempore,

2017
L01
2451
L'Ufficiale Giudiziario
RIZZO ANGELA
Unep Palermo

all'assegnazione, in favore di Marco Salvato, di un assistente igienico personale e di un assistente all'autonomia e alla comunicazione per un numero adeguato di ore sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari, la necessita di tale assistenza;

PER IL RICONOSCIMENTO

Del diritto del minore ad essere assistito da un assistente igienico personale e da un assistente all'autonomia e alla comunicazione per un numero adeguato di ore sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessita di tale assistenza;

PER L'ACCERTAMENTO

dell'obbligo della Comune di Capaci di garantire al minore l'assegnazione di un assistente igienico personale e di un assistente all'autonomia e alta comunicazione per un numero adeguato di ore sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessità di tale assistenza;

NONCHE PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto del piccolo e della ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale offerto per non aver fruito (se non per un breve arco di tempo) della necessaria assistenza di base e specialistica;

ED ALTRESI' PER LA CONDANNA

del Comune di Capaci, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal minore e dalla ricorrente per non avere il minore fruito (se non per un breve arco di tempo) della necessaria assistenza igienico personale ed e alla comunicazione.

Quanto al ricorso per motivi aggiunti

PER LA CONDANNA (ANCHE IN VIA CAUTELARE)

Del Comune di Capaci, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'assegnazione, in favore di Marco Salvato, di un assistente igienico personale e di

assistente all'autonomia e alla comunicazione per un numero adeguato di ore (6 ore settimanali) sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari, la necessità di tale assistenza;

PER IL RICONOSCIMENTO (ANCHE IN VIA CAUTELARE)

Del diritto del minore ad essere assistito da un assistente igienico personale e da un assistente all'autonomia e alla comunicazione per un numero adeguato di ore (6 ore settimanali) sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessità di tale assistenza;

PER L'ACCERTAMENTO (ANCHE IN VIA CAUTELARE)

Dell'obbligo della Comune di Capaci di garantire al minore l'assegnazione di un assistente igienico personale e di un assistente all'autonomia e alla comunicazione per un numero adeguato di ore (6 ore settimanali) sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessità di tale assistenza;

NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto del piccolo e della ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per non aver fruito (se non per un breve arco di tempo) della necessaria assistenza igienico personale e all'autonomia e alla comunicazione.

ED ALTRESI' PER LA CONDANNA

Del Comune di Capaci, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal minore e dalla ricorrente per non avere il minore fruito — con riferimento al corrente A.S. 2016-2017 - della necessaria assistenza igienico personale e all'autonomia e alla comunicazione.

E, PER QUANTO POSSA OCCORRERE, PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

Del provvedimento del Comune di Capaci, del quale non si conoscono gli estremi,



con il quale non è stata disposta l'attivazione del servizio igienico personale e del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione con riferimento al corrente A.S. 2016-2017;

Visti il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'ordinanza cautelare n. 443/2016;

Vista l'istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con il gravame aggiuntivo;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere dott.ssa Maria Cappellano;

Udito alla camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2016 il difensore di parte ricorrente, come da verbale;

Considerato che:

- l'individuazione degli interventi finalizzati alla concreta attuazione del diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica (ivi compresa la quantificazione delle ore di assistenza) è di competenza del gruppo misto, del quale fanno parte (per espressa previsione normativa) gli operatori sanitari individuati dall'ASP, il personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola, nonché (generalmente) il Dirigente scolastico e rappresentanti del Comune o della Provincia;
 - nel caso in esame la quantificazione delle ore (6 ore per ciascuna figura) è avvenuta in assenza dell'operatore sanitario e del rappresentante del Comune (sebbene invitati); e, peraltro, limitandosi a dare esecuzione a quanto previsto, nelle more dell'adempimento, da questo Tribunale con l'ordinanza n. 443/2016, senza che risulti effettuata alcuna valutazione delle esigenze specifiche dell'alunno;
- Ritenuto, pertanto, di richiedere nuovamente tale quantificazione al gruppo misto operante presso l'Istituto frequentato dal minore in epigrafe, con adempimento da effettuare entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente

ordinanza;

Considerato, altresì, che il ricorso è assistito da apprezzabile *fumus boni juris* alla luce dei numerosi precedenti di questo Tribunale in senso favorevole al ricorrente; e che il periculum in mora è immanente all'esigenza di tutela del minore disabile; Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe e, per l'effetto, di ordinare al Comune di assegnare il servizio richiesto nella misura di 6 ore settimanali, entro 15 giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza, onerando nel contempo l'istituto scolastico di riferimento della convocazione del gruppo misto.

Ritenuto di confermare la data della discussione del ricorso nel merito, già fissata con l'ordinanza n. 443/2016.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, accoglie l'istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe per gli effetti di cui in motivazione e dispone gli incumbenti istruttori ivi indicati.

Manda la Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza all'Istituto Comprensivo Statale Biagio Siciliano di Capaci, frequentato dal minore in epigrafe. Conferma, per la trattazione del merito del ricorso, l'udienza pubblica del 5 giugno 2017, ore di rito.

Condanna il Comune intimato al pagamento delle **spese della** presente fase cautelare, che **liquida in € 350,00**, oltre oneri accessori come per legge, da distrarre al procuratore antistatario.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.



Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Solveig Cogliani, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Cappellano

IL PRESIDENTE
Solveig Cogliani

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.



si spedisce in data odierna il presente titolo in forma
con la seguente formula.

«Repubblica Italiana. In nome della legge. Comandiamo a tutti
gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di
mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi
assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi,
quando ne siano rispettivamente richiesti.»

Su richiesta dell'avv. Giuseppe Luigi Deuglio

ed a favore di Herette Esmeralda
in proprio e c. n.g.

si compone di n. 6 Facciate, più questa.

Palermo, li 20/12/2016

SECRETARIA GIURISDIZIONALE



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2016, il giorno _____ del mese di _____ io sottoscritto Uff. Giud.,
addetto all'U.n.e.p. presso la corte di Appello di Palermo, richiesto come in atti ho
notificato copia conforme con formula esecutiva dell'ordinanza n. 1398/16 resa
dal T.A.R. Palermo in data 09.12.2016

al **COMUNE DI CAPACI**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,
domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, Palazzo del Municipio, Piazza
Calogero Troia- 90040 - Capaci (PA)

MEDIANTE NOTIFICA
A MEZZO IL SERVIZIO POSTALE
CON RACCOMANDATA A.R.
PALERMO 16 GEN 2017
UFFICIALE GIUDIZIARIO
PALERMO

N. Raccomandata

76716776054-9



Posteitaliane

EP0785-EP0480 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 2415151) - SL 30 EA 03/02

Accettazione **RACCOMANDATA**

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchine o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	COMUNE DI CAPACI		N° CIV.
	VIA / PIAZZA	CALOGERO TROIA		
MITTENTE	C.A.P.	90040	CAPACI PA	N° CIV.
	COMUNE			
MITTENTE		UN EP PA		N° CIV.
VIA / PIAZZA				
C.A.P.				PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.		
Contrasegnare la casella interessata				PROV.


777777



Bollo (accettazione manuale)

TASSE

N° 109124 AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata n° (vedi retro) dall'U.P. di PACINO 33
 del cronologico il diretto a CONSIGLIO DI CASA DI PIAZZA GARIBOLDI 9040 44

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>23-1-18</u> <input checked="" type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del corpo (9) (parto) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta (10) (possibilità a firmare) <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. _____ in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito con racc. n° _____ del _____ sottoscrizione dell'addetto al recapito data _____ firma _____	data _____ (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma del delegato postale) Bollo dell'ufficio di distribuzione  (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (6) Segretario, dipendente, ecc. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (7) Via, piazza, corso, n° (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "in uxorio", convivente, accetta alla casa. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo.

<p>AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata N° <u>76716776054-9</u> (vedi avvertenze per gli uffici) Spese a carico dell'errante</p>	<p>AG</p>  76437649147-4
<p>Posteitaliane Servizio Notificazioni Atti Giudiziarî/Amministrativi</p> <p>AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE</p> <p>L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra. L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.</p>	<p>Bollo dell'ufficio distributore</p>  <p>AVVISO DI RICEVIMENTO da restituire a: _____ (compilare in stampatello maiuscolo)</p> <p>Avv. GIUSEPPE IMPIDUGLIA Via Guglielmo Oberdan, n°5 90138 - PALERMO giuseppeimpiduglia@alice.it Cell. 339.2753820 - Fax 091.8040204 Cod. Fisc.: MPD GPP 81T10 A089A P. IVA 0255131 084 6</p>

ORIGINALE

3 FEB. 2017

SMIT D.S. V.
SPAZZAROTTA
[Signature]

N. 00711/2016 REG.RIC.

Avv. GIUSEPPE IMPIDUGLIA
Via Guglielmo Oberdan, n°5
90138 - PALERMO
giuseppeimpiduglia@alice.it
Cell. 339.2753820 - Fax 091.8040204
Cod. Fisc.: MPD GPP 81114 A089A
P. IVA 02551310846

P.C.

Pubblicato il 16/01/2017
Firmato digitalmente
[Signature]

URGENTE
3 FEB. 2017
[Emblem]

N. 00066 /2017 REG.PROV.CAU.
N. 00711/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)

Codifica interna 2017 L01
35080
L'Ufficiale Giudiziario
MANGANO GIUSEPPA
Unep Palermo

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 711 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

- 1) FECAROTTA Antonino, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore Fecarotta Ginevra;
- 2) TROJA Anna in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore Vassallo Edoardo;

entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Impiduglia, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Palermo nella Via Oberdan N.5;

contro

il COMUNE di CAPACI, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

QUANTO AL RICORSO PRINCIPALE:

Ufficio Unico Nep - Corte di Appello Palermo	
Ente	URGENTE 03/02/17
Importo	003494/L01 Orario 08:50
Importo base	7.95
Importo IVA	0.00
Totale	7.95

FECAROTTA IMPIDUGLIA G

del provvedimento del Comune di Capaci, del quale non si conoscono gli estremi, con il quale è stata disposta la sospensione dei servizi di assistenza igienico personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a partire dal dicembre 2015;

PER IL RICONOSCIMENTO

- del diritto dei minori Ginevra Fecarotta e Edoardo Vassallo all'erogazione del servizio di assistenza igienico personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per un numero adeguato di ore (10 ore settimanali) sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessità di tali servizi di assistenza;

PER LA CONDANNA

- del Comune di Capaci all'assegnazione a favore di ciascuno dei summenzionati minori di un assistente igienico personale e di un assistente all'autonomia e alla comunicazione sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessità di tali servizi di assistenza;

NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO

- del diritto dei summenzionati minori e dei rispettivi genitori al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per la mancata erogazione dei servizi di assistenza igienico personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione;

ED ALTRESÌ PER LA CONDANNA

- del Comune di Capaci, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dai summenzionati minori e dai loro genitori per la mancata erogazione dei servizi di assistenza igienico personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione.

QUANTO AL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

PERIL RICONOSCIMENTO (ANCHE IN VIA CAUTELARE)

- del diritto dei minori Ginevra Fecarotta ed Edoardo Vassallo all'erogazione del

servizio di assistenza igienico personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per un numero adeguato di ore sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessità di tali servizi di assistenza;

PER L'ACCERTAMENTO (ANCHE IN VIA CAUTELARE),

- dell'obbligo del Comune di Capaci di assegnare a favore di ciascuno dei summenzionati minori un assistente igienico personale e un assistente all'autonomia e alla comunicazione sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessità di tali servizi di assistenza;

PER LA CONDANNA (ANCHE IN VIA CAUTELARE)

- del Comune di Capaci all'assegnazione a favore di ciascuno dei summenzionati minori di un assistente igienico personale e di un assistente all'autonomia e alla comunicazione sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessità di tali servizi di assistenza;

NONCHÈ PER IL RICONOSCIMENTO

- del diritto dei summenzionati minori e dei rispettivi genitori al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto - anche in termini di perdita di chances di miglioramento con riferimento all'istruzione e all'integrazione scolastica e sociale - per la mancata erogazione dei servizi di assistenza igienico personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione;

ED ALTRESÌ PER LA CONDANNA

- del Comune di Capaci, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto - anche in termini di perdita di chances di miglioramento con riferimento all'istruzione e all'integrazione scolastica e sociale - dai summenzionati minori e dai loro genitori per la mancata erogazione dei servizi di assistenza igienico personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione.

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,

- del provvedimento del Comune di Capaci, del quale non si conoscono gli estremi, con il quale -con riferimento al corrente A.S. 2016-2017 - non è stata disposta l'erogazione dei servizi di assistenza igienico personale e del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a favore dei minori Ginevra Fecarotta ed Edoardo Vassallo;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2017 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO

- che l'individuazione degli interventi finalizzati alla concreta attuazione del diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica (ivi compresa la quantificazione delle ore di assistenza) è di competenza del gruppo misto, del quale fanno parte (per espressa previsione normativa) gli operatori sanitari individuati dall'ASP, il personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola, nonché (generalmente) il Dirigente scolastico e rappresentanti del Comune o della Provincia ed alle cui riunioni intervengono i genitori dell'alunno con disabilità;

- che non sono state quantificate le ore di assistenza specialistica necessarie per i minori in epigrafe;

RITENUTO

- di richiedere al gruppo misto operante presso l'Istituto scolastico frequentato dai minori ricorrenti di provvedere alla quantificazione - entro il termine di 30 (trenta)

giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza - delle ore di assistenza specialistica necessarie per i minori in epigrafe, per i richiesti servizi di assistenza igienico personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione;

RITENUTO

- che la notificazione della presente ordinanza debba effettuarsi, a cura della parte ricorrente, nei confronti dell'Istituto scolastico frequentato dai minori entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza e che nel successivo termine (anch'esso perentorio) di giorni dieci 10 (dieci) dall'avvenuto perfezionamento della notifica, ne deve essere data prova mediante deposito della relativa documentazione presso la Segreteria del T.a.r.

RITENUTO, altresì,

- in considerazione del costante orientamento di questo TAR in ordine all'obbligo degli enti locali di erogare il servizio in questione, di soddisfare l'esigenza cautelare mediante il riconoscimento del diritto a 6 ore di assistenza da fornire da parte del Comune entro 15 giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza):

- a) dispone gli adempimenti istruttori di cui in motivazione, onerando a tal fine parte ricorrente di notificare la presente ordinanza all'Istituto scolastico frequentato dai minori indicati in epigrafe;
- b) accoglie la misura cautelare nei termini di cui in motivazione;
- c) rinvia la trattazione dell'istanza cautelare all'adunanza camerale del 20 marzo 2017, ore di rito;
- d) condanna il Comune resistente al pagamento della presente fase cautelare che liquida in € 350,00 (trecentocinquanta/00) oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario come da questi richiesto.



La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1,2 e 5 e 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di presone comunque ivi citate.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Solveig Cogliani, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE
Solveig Cogliani

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.



si spedisce in data odierna il presente titolo in forma esecutiva con la seguente formula.

«Repubblica Italiana. In nome della legge. Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, l'ufficio ministero di darvi assistenza e a tutti gli uffici del ministero pubblico di concorrervi, quando ne siano legittimati».

Su richiesta dell'avv. Giuseppe Gujoduglia

ed a favore di Vecorotte Antonino e
Froze Anna in proprio ed in



si compone di n. 6 fascicoli più quanta.

Palermo, il 20/11/2012

UFFICIO AMMINISTRATIVO



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2016, il giorno _____ del mese di _____ io sottoscritto Uff. Giud.,
addetto all'U.n.e.p. presso la corte di Appello di Palermo, richiesto come in atti ho
notificato copia dell'ordinanza n. 66/17 resa dal T.A.R. Palermo in data
16/01/2017

al **COMUNE DI CAPACI**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,
domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, Palazzo del Municipio, Piazza
Calogero Troia- 90040 - Capaci (PA)

L'Ufficiale Giudiziario
MANGANO GIUSEPPA

MEDIANTE NOTIFICA
A MEZZO IL SERVIZIO POSTALE
CON RACCOMANDATA A.R.
PALERMO - 3 FEB. 2017
MANGANO GIUSEPPA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE DI APPELLO - PALERMO

N. Raccomandata

76759479733-3



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 02 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	Comune D. CAPACI		
	Via / Piazza		
	90040	COMUNE	CAPACI (PA)
MITTENTE	U.n.e.p. - PA		
	Via / Piazza		
		COMUNE	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			




TASSE



Bollo (raccomandate meterate)

N° 214/Ph (1)
del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di Palermo 270
diretto a CORRONE D. CAPA C. PIRRO C. ROSA P. ROLO CAPA (PS)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>13.02.17</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) Delegato dal comandante del corpo e reparto <input type="checkbox"/> Avallato <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>13.02.17</u> del <u>13.02.17</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. _____ In qualità di (10) _____ <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. _____ del _____ sottoscrizione dell'addetto al recapito _____ data _____ firma _____	data _____ (firma del destinatario o di un suo delegato) (controlfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna  (1) Qualità rivestite dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinato persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.


Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata

N° 76759479733-3
(Vedi avvertenze per gli uffici)

Bollo dell'ufficio di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra. L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.


Mod.04106A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - St.11

AG



76685416699-9

Bollo dell'ufficio di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a: _____ (compilare in stampatello maiuscolo)

Avv. GIUSEPPE IMPIDUGLIA
Via Guglielmo Oberdan, n°5
90138 - PALERMO
giuseppeimpiduglia@alice.it
Cell. 339.2753820 - Fax 091.8040204
Cod. Fisc.: MPD GPP 81T10 A089A
P. IVA 0255131 084 6



IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale
Dott. Ricupati Cristofaro

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)